

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

“FEDERICO II”

Facoltà di Giurisprudenza

TESI DI LAUREA IN CRIMINOLOGIA

**STORIA DEL CARCERE CON RIGUARDO ALLA
REALTA' DEL XVIII SECOLO**

Relatore:
Chiar.mo Prof.
FRANCESCO SCLAFANI

Candidata:
TERESA BRUNO
Matricola 031/19897

Anno Accademico 1999 - 2000

INTRODUZIONE

Oggetto della presente trattazione è una panoramica sull'evoluzione dei sistemi penitenziari, con particolare riguardo alla realtà del XVIII secolo.

L'exkursus prende le mosse dall'analisi della realtà carceraria dalle origini al periodo immediatamente antecedente l'Illuminismo.

Il XVIII secolo ha rappresentato un punto cruciale nella storia del carcere, diventato nel frattempo penitenziario.

Su questa svolta epocale, e in particolare sul ruolo svolto da illustri pensatori quali Cesare Beccaria, Gaetano Filangieri, Antonio Genovesi e i fratelli Verri in Italia, Rousseau e Montesquieu oltralpe, ci si è soffermati nella parte successiva: l'esecuzione della pena, e di conseguenza le condizioni di vita penitenziaria vengono riviste sulla scorta delle nuove idee illuministiche, non tralasciando il ruolo inconsapevolmente prodromico svolto da una parte progressista della Chiesa cattolica.

Di particolare interesse si è rivelato l'originale modello, esclusivamente teorico, e il cui prototipo si può ritrovare nel correzionale di San Michele, costruito da Jeremy Bentham, e minuziosamente descritto da Foucault, ma in realtà mai applicato in concreto, se si esclude qualche richiamo architettonico, tra l'altro non suffragato da prove documentali, nell'*"Ergatolo"* di Santo Stefano di Ventotene.

I penitenziari italiani, in realtà, costituiscono un modello paradigmatico, cui attingeranno i sistemi stranieri.

Howard, sotto questo aspetto, visitando le carceri di Porta Portese e Via Giulia a Roma, le prenderà come esempio da esportare, e dal quale prenderanno spunto i famosissimi sistemi auburniano e filadelfiano.

La Rivoluzione napoletana del 1799, con il conseguente assetto delle carceri politiche borboniche, costituisce una realtà a sé stante, completamente divergente dalle teorie esposte.

Domineranno atrocità ed efferatezze di ogni genere, di cui sono testimonianza le singolari esecuzioni capitali.

Nella parte conclusiva si è messa in luce l'importanza che i sistemi carcerari in oggetto hanno avuto sulle successive elaborazioni teorico-pratiche inerenti all'esecuzione della pena dal periodo post-illuministico ai giorni nostri.

CAPITOLO I

CARCERE E PENA DALLE ORIGINI AL '700

1. Introduzione: fondamento e funzione della pena.

La pena è la sanzione afflittiva prevista dall'ordinamento giuridico per chi viola un comando di natura penale (E.Nuvolone,1957: 84).

Il problema della funzione della pena è stato oggetto di un'amplessissima letteratura.

Le prime indagini di cui si abbia traccia sono attribuibili a Pitagora e a Protagora ; da allora moltissimi pensatori si sono occupati di questo aspetto del diritto penale.

Per "*funzione della pena*"¹, si intende l'azione, l'efficacia della pena, ovvero gli effetti che produce secondo gli intenti voluti dallo Stato.

Questi effetti possono essere finalizzati ad intenti di repressione, oppure di prevenzione, a seconda che svolgano la loro indagine verso il passato o verso il futuro (A.Petrocelli, 1973: 56).

A sua volta, la prevenzione si distingue in generale e speciale, e cioè è indirizzata alla generalità dei consociati per trattenerli dal commettere reati, nel primo caso, o direttamente rivolta al soggetto trasgressore affinché, con un'azione individuale, non commetta più lo stesso errore.

Il punto di partenza per la costruzione di una teoria generale della filosofia della pena è costituito da una ricognizione delle opzioni legislative circa i fini della repressione penale (E.Santoro, 1958: 574).

Il problema dell'essenza e della funzione della pena torna, così, al centro dell'elaborazione teorica del sistema penale, dando luogo ad orientamenti dottrinali contrastanti².

Tradizionalmente, le teorie sulla funzione della pena vengono distinte in assolute, relative e miste.

La contrapposizione di questi orientamenti è espressa mediante il riferimento a tre formule.

Le teorie "*assolute*", per le quali la pena trova una ragione in se stessa, si rifanno all'enunciato latino "*punitur quia peccatum est*", cioè si punisce perché si è peccato;

¹ "L'indagine sulla funzione della pena riguarda il momento successivo alla violazione, cioè la pena nella sua attuazione, e non nello stadio della sua minaccia...essendo pacifico che in tale momento la pena ha funzione di mera prevenzione" (A.Petrocelli,1973:56).

² "Se si deve definire un istituto per quello che è normalmente, e non secondo trascendenti concezioni di natura morale, non si può non adottare una opinione che risulta da elementi compositi"(E.Santoro,1958:576)

le teorie "*relative*", per le quali, invece, la pena trova la sua giustificazione in un motivo estrinseco, quale il bene dell'individuo e della società, corrisponderebbe l'altro enunciato "*punitur ne peccetur*";

per le teorie "*miste*", infine, si punisce "*quia peccatum ne peccetur*".

Le teorie "*assolute*" della pena si riferiscono esclusivamente al passato, cioè al reato che è stato commesso, e perciò le uniche indicazioni che forniscono sul contenuto della pena sono quelle connesse all'idea di una giusta retribuzione per il male commesso: per questo motivo vengono anche designate come "*teorie retributive*" o "*teorie della giustizia*".

Al contrario, le teorie "*relative*" della pena sono rivolte soprattutto al futuro, cioè ai reati che potrebbero eventualmente essere commessi dallo stesso soggetto che ha violato la legge penale, o anche da altri: è per questo che tali teorie si definiscono "*teorie della prevenzione*".

Nell'ambito di questo ampio genus bisogna distinguere due species: se l'effetto di prevenzione è riferito alla generalità dei consociati si parla di prevenzione generale; se, invece, si mira al recupero del soggetto che ha commesso il reato si parla di prevenzione speciale; ad un compromesso tra le conclusioni raggiunte rispettivamente dalle teorie assolute e da quelle relative, tendono le teorie "*miste*".

2. Il "Ius Talionis" e l'assenza del carcere nell'antica Roma.

L'origine delle moderne istituzioni penitenziarie coincide con il periodo in cui, abbandonate le pene corporali e ridotto il ricorso alla pena capitale, il carcere diviene lo strumento principale per punire i trasgressori della legge penale (A. Parente, 1998).

E' solo a partire dal '700 che si può parlare di vere e proprie strutture internanti, esclusivamente destinate ad accogliere e punire gli autori dei reati; da questo momento, e soprattutto dai primi decenni dell' '800, si sviluppano le varie teorie sulla punizione e la finalità della pena detentiva e sull'organizzazione degli istituti di pena e nasce la cosiddetta scienza penitenziaria, che studia le modalità d'esecuzione della pena carceraria e acquista autonomia nei confronti del diritto penale.

Prima di allora i luoghi di pena erano prevalentemente destinati, più che a punire i colpevoli, a custodirli in attesa del processo o dell'esecuzione delle pene corporali o della pena capitale.

Dunque, nelle società primitive, raramente s'imprigionava il soggetto che aveva commesso un crimine.

L'offesa e il male ricevuto venivano vendicati, semplicemente, con offese o con altro male (A. Parente, 1998: 4).

La vendetta privata, nelle società arcaiche si presentò come naturale forma di reazione contro il torto arrecato all'individuo.

La stessa vittima, o i suoi familiari, erano detentori di un potere di persecuzione nei confronti del colpevole, facendo ricorso alla "*legge del taglione*" (Ius talionis), vendicando il male ricevuto con altro male della stessa specie.

E' possibile trovare testimonianze della "*legge del taglione*" nelle XII tavole, a riprova del fatto che originariamente la repressione dei crimini era totalmente devoluta alla reazione degli offesi, mentre la comunità non interveniva che in minima parte, e solo per moderare

gli eccessi della reazione vendicativa, o per allontanare il colpevole dalla tribù, o per giustiziarlo in modo esemplare (A.T. Levitico: 24,18- 21).

Solo più tardi, e solo nel caso in cui il crimine commesso esorbitasse dalla sfera privata e ledesse l'ordine divino, la comunità ritenne di dover intervenire direttamente.

In tal caso, la pena ebbe funzione pacificatrice, mentre la persecuzione del colpevole venne considerata come esigenza religiosa.

Tracce del primitivo regime della vendetta privata si rinvengono proprio nel termine "*poena*", il cui significato, a sua volta derivante dal termine greco "*poine*", fu appunto quello di "*prestazione in funzione riparatoria, pagamento del prezzo del sangue*"; mentre con il termine "*multa*" veniva designata la compensazione in bestiame, soprattutto in pecore e buoi.

Infatti, l'autorità sovrano - divina riconosciuta al re, sommo sacerdote, dai diversi popoli antichi, intervenne più tardi.

Rispetto alle forme indiscriminate di vendetta privata, la "*legge del taglione*", il "*ius talionis*", anche se può apparire strano, rappresentò un notevole progresso, in quanto norma scritta che doveva essere applicata da tutti allo stesso modo e non indiscriminatamente.

Il principio dell' "*occhio per occhio, dente per dente*" era riportato anche nel Vecchio Testamento³, ma testimonianze più antiche di tale legge risalgono addirittura al III millennio a.C., e si ritrovano nel "*Codice Sumero di Uri Nammu*": questo Re aveva, infatti, provveduto a dare al popolo sumero precise norme scritte (A.Parente, 2998: 7).

Nell'antica Roma, la pena del taglione era inflitta solo agli accusati di lesioni molto gravi, e ne era esecutore o la stessa vittima o un suo prossimo congiunto: in base al principio dell' "*occhio per occhio, dente per dente*", il reo avrebbe perso lo stesso arto di cui aveva privato l'offeso e, in caso di omicidio, ai congiunti dell'offeso veniva imposto di mettere a morte l'uccisore nello stesso modo, secondo il principio "*paricidas esto*".

Doppio scopo della pena per i Romani, come per la maggior parte delle popolazioni del Mediterraneo, era quello vendicativo, che si attuava per la purificazione del gruppo, e quello sacrificale-espiatorio, con la consacrazione del colpevole agli dei offesi: infatti, la pena, fin dall'origine, ebbe carattere sacro.

I Romani giustificavano la punizione del reo in base ad un principio assolutistico: si puniva il colpevole non perché non commettesse altri delitti, ossia "*ne peccetur*", ma esclusivamente perché egli aveva già commesso un crimine: "*punitur quia peccatum est*".

Tra le pene capitali , a contenuto laico-sacrale , erano previste : la "*poena cullei*" , specifica per il parricidio e consistente nel rinchiudere il reo in un sacco insieme ad alcuni animali e nel gettarlo nel Tevere; il seppellimento del reo vivo nei casi di violazione della castità; la "*damnatio in crucem*" , ossia la crocifissione; la "*praecipitatio e saxo*" , ossia la precipitazione dalla Rupe Tarpea; la "*vivi crematio*", ossia la vivicombustione.

Accanto alle pene capitali a contenuto laico-sacrale, erano previste una serie di pene consistenti nello svolgimento coattivo di attività particolarmente pesanti e pericolose; larga

³ "...come fece... così sarà fatto a lui : il danno che avrà inflitto , quello dovrà sopportare .. se uno farà una lesione al suo prossimo , si farà a lui come egli ha fatto all' altro ; frattura per frattura , occhio per occhio , dente per dente ; gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all' altro . Chi uccide un capo di bestiame lo pagherà , ma chi uccide un uomo sarà messo a morte"(A.T.Levitico, 24, 18 – 21)

applicazione trovarono, poi, le pene infamanti, quali l'“*aqua et igni interdictio*”, la “*deportatio*”, l'“*exilium*”, tutte volte ad allontanare il colpevole dalla comunità.

Da questi brevi cenni sulla pena presso l'antica Roma, emerge chiaramente l'assenza del carcere, inteso come punizione, come pena privativa della libertà, e quindi come reclusione temporanea o perpetua.

La carcerazione, infatti, non aveva carattere di pena, ma aveva la funzione esclusiva di momentanea custodia dell'imputato a disposizione della magistratura.

3. Origini del carcere.

Il termine carcere deriva dal latino “*carcer*” o da “*coercere*”, ossia rinchiudere, restringere, castigare, punire.

Altra interpretazione fa derivare il termine “*carcer*” da recinto, staccionata, dove venivano rinchiusi i cavalli.

L'etimologia ebraica fa discendere il vocabolo carcere da “*carcar*”, con il significato di tumulare, sotterrare, che più si avvicina agli originari luoghi di prigionia, siti in fosse sotterranee, in grotte, o in pozzi: in effetti, le prime prigioni romane furono scavate nel tufo del “*colle Capitolino*”, e come quelle usate a Siracusa, venivano chiamate “*Latomie*”.

Il carcere, quale luogo di espiazione della pena della privazione della libertà, in alternativa alla pena di morte o alle inutili crudeltà delle mutilazioni o ad altri tipi di pene corporali, non si discostò molto, soprattutto nei primi tempi, dalla finalità di vendetta sociale; essa era il luogo delle negazioni e dei soprusi di ogni genere, delle atrocità e delle offese all'onore e alla dignità di essere umano, anche se i primi timidi segnali di umanizzazione della pena cominciarono ad essere lanciati dal Cristianesimo.

La privazione della libertà, come già accennato, non fu una specifica pena ma, esclusivamente, un mezzo per assicurare la presenza dell'incolpato sia durante il processo, sia per l'esecuzione della pena stessa (A. Lovato, 1994: 143).

Il carcere, anche nell'antica Roma, ebbe inizialmente un carattere sussidiario e di secondo piano e, di conseguenza, per lungo tempo la pena detentiva non ebbe una specifica regolamentazione.

L'interesse comune era la vendetta, che esigeva, a seconda dei casi, la morte del reo, la sua riduzione in schiavitù, la sottoposizione a pene corporali o a mutilazioni e, solo nei casi meno gravi, la composizione in natura o in denaro.

L'imputato e il condannato erano odiosi nemici della società e non era tollerabile che questi fossero mantenuti in prigione con il danaro pubblico.

Ciò nonostante, in Roma funzionavano anche delle prigioni, cioè degli edifici dove venivano rinchiusi promiscuamente uomini e donne, vecchi e bambini, imputati e condannati, prigionieri di guerra e delinquenti comuni.

Luoghi fetidi e bui, tetri, umidi, dove l'uomo perdeva la sua caratteristica di creatura umana.

Il carcere romano, fosse stato esso una Latomia o una costruzione, era solitamente composto da due distinti ambienti: l'exterior, dove si potevano ricevere le visite, e

l'interior, privo di luce e sottostante o più interno rispetto al primo, destinato alla custodia dei condannati in attesa di esecuzione capitale.

Quindi, la detenzione carceraria rimase estranea al novero delle pene vigenti in Roma : il carcere romano rientrava tra le misure coercitive non trasformatesi in pena e quindi era utilizzato quasi esclusivamente con finalità di costrizione a carattere temporaneo (A.Parente, 1998: 17).

L'idea del carcere come pena in senso stretto sarebbe sorta nel Medioevo in seno alle corporazioni monastiche.

Pertanto, inizialmente, il carcere svolse esclusivamente la funzione di contenitore, cioè di posto dove ammassare promiscuamente i prigionieri, in attesa della sentenza e, successivamente a questa, per la tortura e l'esecuzione della pena capitale (A.Parente, 1998:17).

Spesso, però, capitava che i prigionieri morivano prima della condanna, a seguito delle torture e dei supplizi cui erano sottoposti, per estorcere confessioni, ritrattazioni o altro.

Solo nel tardo periodo della "*cognitio*", il carcere cominciò ad assumere il ruolo di luogo di esecuzione della pena.

Nell'età post-classica, per effetto dell'assorbimento della "*coercitio publica*" nell'ambito della repressione, la pena detentiva carceraria, quale misura di polizia, risultò regolamentata tra le pene.

In età Giustiniana, la "*coercitio corporale*" si sostituì alle pene criminali-patrimoniali, allorché i rei si trovavano nell'assoluta incapacità di adempiere alle loro obbligazioni.

Infine, nella Costituzione del Basso Impero, si iniziò a parlare di "*poena carcerio*" e si iniziò a scrivere "*De custodia reorum*".

Le prime sommarie regolamentazioni del carcere furono promosse da Costantino e successivamente da Giustiniano.

Nel 320, infatti, Costantino, con una sua ordinanza, prescrisse un trattamento più umano e la suddivisione dei prigionieri per sesso, l'alleggerimento delle catene e la possibilità di far uscire i detenuti nel corso della giornata in appositi spazi.

Con l'avvento del Cristianesimo e con il martirio dei primi cristiani, l'ambiente carcerario fu preso sempre più in considerazione.

Nacquero, in quel periodo, anche le cosiddette carceri "*libres*" per soggetti non rinchiusi, ma solo affidati al Console, al Tribuno, al Senatore, al Magistrato, o arrestati in case private o addirittura lasciati nelle proprie abitazioni, con l'assoluto divieto di uscire: trattamento, questo, riservato solo a coloro che per sangue o per dignità si trovavano in posizione di prestigio, quantunque si fossero macchiati di delitti capitali.

Se minorenni o se mogli incorreggibili, potevano essere affidati rispettivamente ai propri genitori o ai propri mariti.

In particolare, alle donne si volle dare maggiore considerazione, tanto da risparmiare loro la prigionia per i delitti minori, mentre, per quelli di una certa gravità, si pensò di rinchiuderle in conventi o in istituzioni simili.

4. Medioevo e carcere.

Nel periodo che va dal VI secolo al 1400 circa, ossia nel periodo conosciuto come Medioevo, due furono i principali avvenimenti che segnarono profondamente la storia italiana: le invasioni barbariche, bizantine ed arabe e la nascita del Cristianesimo, con il conseguenziale sviluppo della Chiesa Cattolica.

Usi, costumi, vita politica, economica ed amministrativa, credi religiosi e poteri temporali subirono profonde metamorfosi ad opera degli invasori stranieri e della Chiesa.

Anche il potere giudiziario, sia civile che criminale, subì varie modifiche, soprattutto a causa dell'influenza del diritto barbaro-germanico.

E' difficile, nonostante le moderne teorie che riabilitano il Medioevo, fare una ricostruzione completa delle norme criminologiche vigenti in quel periodo, in quanto il periodo barbarico fu caratterizzato dall'assenza di un'elaborazione dogmatica del diritto.

Comunque è possibile affermare che nei primi secoli del Medioevo, a Roma come nel resto d'Italia, prevalse l'applicazione della pena privata, in contrapposizione al precedente sistema punitivo romano, basato sulla pena pubblica inflitta dallo Stato in seguito a un regolare processo.

Il periodo barbarico fu caratterizzato dall'illimitatezza del potere che la parte lesa aveva sul colpevole; in quest'ottica, la pena, ovviamente, doveva tendere al risarcimento del danno.

Solo con il rifiorire degli studi romanistici e, in particolare, del diritto giustiniano, riprese vigore la pena pubblica (G.Rusche e O. Kircheimer, 1978: 49).

Dopo il X secolo, con l'espansione della politica feudale, la pena criminale venne interamente gestita dal feudatario, il quale, ampliando il proprio magistero criminale e carcerario, si preoccupò di prevedere nuove pene di natura essenzialmente deterrente allo scopo d'imporre il proprio potere e di salvaguardare il proprio tornaconto economico, con l'applicazione a proprio favore delle pene pecuniarie; ciò nonostante ben presto i feudatari e le autorità a ciò preposte si videro costrette a sostituire molte pene pecuniarie con altrettante pene corporali, le quali, perciò, crebbero di numero (A.Parente, 1998: 33).

Il secolo XI e quelli successivi furono caratterizzati da stridenti contrapposizioni culturali: da una parte le nuove scienze umanistiche, gli ideali della bellezza, del gusto, dell'armonia e della perfezione, dall'altra la schizofrenica voglia di sangue, che vedeva la partecipazione collettiva alle sadiche esecuzioni capitali e alle torture, dove il genio del male si sbizzarriva alla ricerca di sempre più crudeli supplizi e dove la pubblicità dell'esecuzione assumeva valore esemplare.

Violenze e sopraffazioni vennero perpetrate impunemente dai feudatari e dalla classe aristocratica al potere: i barbari avevano, infatti, lasciato in eredità la passione per le pene crudeli, che dovevano servire a spaventare i potenziali delinquenti.

Il Medioevo fu caratterizzato, oltre che dalle dominazioni barbariche e dal feudalesimo, anche dall'avvento del Cristianesimo.

A partire dall'anno 313, con il suo riconoscimento quale "*Religio licita*", voluto da Costantino e successivamente, con il concilio di Costantinopoli del 381, quale unica religione di Stato, pretesa da Teodorico I, nacque e si diffuse la Chiesa cattolica di Roma.

Il Cristianesimo sostituì ben presto il paganesimo e guadagnò spazio ufficiale nella storia di Roma e del mondo intero.

La Chiesa cristiana di Roma predicava l'uguaglianza, la fratellanza e l'amore per il prossimo, contestando ogni forma di schiavitù, di sopraffazione e di mancato rispetto per la persona umana.

Lo spirito di fratellanza e l'amore verso il prossimo, portarono i rappresentanti della Chiesa nelle case più umili, tra la gente misera e nelle carceri per visitare e confortare schiavi e prigionieri.

La Chiesa si rivolgeva anche ai governanti, chiedendo condizioni di vita carcerarie meno degradanti.

Nel 325, con il Concilio Nicense, venne istituita la figura del procuratore dei poveri, con lo scopo di dare assistenza alle persone meno abbienti.

Lo stesso Costantino volle mitigare le condizioni carcerarie, adottando specifiche disposizioni "*humanissimas et christianissimas*" (Costantino, 9.3.1.1) in tale materia⁴.

Nel 367, allo scopo di conciliare esigenze di Stato ed istanze dell'episcopato cattolico, fu tracciata una linea d'intesa che divenne una consuetudine; da una parte la Chiesa desiderava che le feste religiose più importanti fossero tenute in considerazione nel calendario civile, dall'altra lo Stato aveva bisogno di periodici sfoltimenti delle sovraffollate carceri cittadine: fu così possibile a Valentiniano II, stabilire che in occasione delle cadenze liturgiche, quali la Pasqua e il Natale, si procedesse alla liberazione, con speciali provvedimenti d'amnistia, di quei prigionieri rei di delitti non gravi⁵.

L'*humanitas* e il conforto religioso furono per la Chiesa il cavallo di battaglia per la sua politica all'interno delle carceri.

La Chiesa asseriva l'inutilità delle torture, delle pene corporali e della pena di morte, e in alternativa proponeva la reclusione del reo, per un periodo che servisse per il suo ravvedimento, tanto che si giunse a perdonare il reo che si fosse ravveduto spontaneamente: per la Chiesa, infatti, attraverso l'espiazione della pena, nel più assoluto isolamento, si poteva giungere al miglioramento del soggetto.

Tali idee servirono da presupposto alle varie teorie secondo le quali ci si poteva servire dello stato detentivo del soggetto al fine di riadattarlo alla vita sociale.

Il primo passo in tal senso fu quello della reclusione dei chierici nelle celle dei monasteri, affinché si pentissero con la meditazione.

Successivamente, la Chiesa, visti i risultati positivi, cercò di estendere la segregazione cellulare monastica anche a quella carceraria civile.

L'idea della segregazione "*ad puniendum*" fu formalmente codificata nel 780 da Carlo Magno, che emanò un apposito "*capitolare*".

Questo sistema, però, funzionava solo in teoria, in quanto, anche per la Chiesa, l'eliminazione della maggior parte delle pene corporali fu raggiunta molto più tardi; tra l'altro, la reclusione carceraria era accompagnata da un estremo rigore, che non aveva niente a che fare con lo spirito di carità, che pure era tanto predicato: è emblematico, in tal

⁴ "Non enim existimationis tantum, sed etiam periculi metus iudici imminet, si aliquem ultra debitum tempus inedia aut quocumque modo aliquis stratorum exhausit et non statim eum penes quem officum custodiae est adque eius ministros capitali poena subiecerit" (Costantino, 9.3.1.1).

⁵ "Ob diem paschae, quem intimo corde celebramus, omnibus, quos reatus adsrtngit, carcer inclusit, claustra dissolvimus. Adtamen sacrilegus in maiestate, reus in mortuos, veneficus sive maleficus, adulter raptor homicida communionem istius muneris separentur..." (CTh .9.38.3.ad Viventium praefectus urbi).

senso, il fatto che alcuni abati arrivarono al punto di accecare o mutilare quei religiosi che si erano macchiati di colpe gravi, e che fecero costruire delle celle sotterranee, simili a sepolcri, e denominate, non a caso, “*vade in pace*”, dove non si vedeva affatto la luce del giorno, e dove i malcapitati avrebbero trascorso il resto della loro vita (A.Parente, 1998: 37).

La cosa significativa, però, è che per impulso della Chiesa di Roma, anche l'autorità civile iniziò a considerare la privazione della libertà come pena da infliggere ai colpevoli di reati meno gravi.

Inizialmente, però, la pena del carcere, non avendo avuto una specifica regolamentazione, venne applicata in modo alquanto duro, quasi a voler uguagliare l'atrocità delle pene corporali.

Ovviamente, in funzione di “*publica satisfatio*”, continuarono a rimanere in vigore, oltre all'esilio e alla confisca dei beni, la spettacolarità delle esecuzioni delle pene capitali e di quelle corporali: di tale spettacolarità, infatti, la società aveva bisogno, per soddisfare il senso innato di crudeltà.

Altre pene di larga applicazione furono la condanna “*ad triremes*”, ossia la condanna a remare sulle galee, la gabbia e l'immuramento.

La preminenza del diritto canonico su quello laico non portò, come invece ci si attendeva, ad un'attenuazione delle pene previste dalla giurisprudenza civile e criminale; la Chiesa, anzi, perpetuò la spettacolarità dei supplizi e delle esecuzioni, sia per rendere la correzione un fatto corale, sia perché lamenti e dolori si imprimessero in modo duraturo nella mente degli spettatori.

Anche se il diritto canonico non prevedeva la pena di morte, ugualmente i tribunali ecclesiastici, specialmente quello dell'Inquisizione, avvalendosi del braccio secolare, condannavano al rogo, tra il XVI e il XVIII secolo, migliaia di eretici o presunti tali, e donne accusate di stregoneria.

La gestione del carcere medievale era, dunque, caratterizzata dalla totale ignoranza delle più elementari regole di umanità e di igiene.

In linea generale, a Roma, nel periodo medievale, le carceri e l'amministrazione della giustizia in genere, erano gestite dalle famiglie aristocratiche: in conseguenza di ciò, le prigioni pubbliche esistevano solo per i crimini più efferati, mentre, le famiglie nobili di volta in volta al potere utilizzavano i locali dei propri palazzi o dei propri castelli per rinchiudervi i prigionieri, sui quali le famiglie stesse esercitavano il diritto di vita o di morte.

5. Rinascimento e carcere.

Gli ideali religioso-umanitari predicati dal Cristianesimo e recepiti in campo criminologico con l'applicazione della pena del carcere, in sostituzione della pena di morte o di altre pene corporali, portarono, nel Rinascimento, ad ulteriori progressi nel campo dell'applicazione della pena carceraria.

La Chiesa, prima di altri, comprese che il periodo d'isolamento in carcere, cui il condannato era sottoposto, doveva essere utilizzato come medicina dello spirito, in quanto,

attraverso la solitudine, il lavoro, la preghiera e la meditazione, doveva servire a correggere e modificare l'atteggiamento e la personalità del detenuto.

Dopo il Concilio di Trento del 1545-1563, per i cristiani iniziò un'epoca di fermenti e di vitalità religiosa, che sfociarono nella creazione di opere assistenziali e caritative, con lo scopo di aiutare le classi più bisognose, che soprattutto a Roma vegetavano dimenticate nelle prigioni.

In quel periodo, nonostante il divieto posto dalle Costituzioni Egidiane, ancora veniva fatto un forte abuso della carcerazione privata⁶.

La stessa Chiesa proibì ai prelati di rinchiudere chierici e laici in carceri tetre e oscure, pena l'accusa, nei loro confronti, addirittura di omicidio; questo principio, però, non era assoluto, in quanto la reclusione perpetua, a volte veniva applicata quale commutazione della pena capitale (P.Farinaccio, 1607:73).

Nello Stato Pontificio la norma canonica incise sempre più su quella civile: l'idea del carcere correttivo, e non esclusivamente "*ad custodiam et ad castigationem*", fu oggetto di particolari attenzioni da parte della Chiesa, ed in particolare del vescovo modenese Gian Battista Scanaroli, il quale si battè per la correzione dei detenuti e per una concezione nuova del carcere, basata sull'umanizzazione dei luoghi di pena e sulla suddivisione dei detenuti adulti da quelli minori, e per sesso.

Sull'onda della politica laico-assistenziale, che a partire dal XVI secolo cercò di risolvere il grave problema del pauperismo, sorsero a Roma, oltre alle opere pie e agli ospedali-ricoveri per malati, mendicanti, orfani zitelle e bisognosi in genere, anche confraternite che si prefiggevano fini di assistenza morale e sociale⁷.

A questo periodo risale il "*Tribunale della Visita*" (Tribunal Visitationis), che può essere considerato illustre antenato dell'odierno Tribunale di Sorveglianza (A. Parente, 1997).

La necessità di creare un organo che potesse autoritativamente visitare le prigioni nacque da due differenti esigenze: l'una di ordine morale, di umana carità cristiana, l'altra di ordine giuridico-amministrativo, per un diretto ed attento controllo sia sulle strutture carcerarie e sulla brutalità dei costumi del personale di custodia, sia sullo strapotere di alcuni giudici che illegittimamente detenevano persone in carcere.

Il Tribunale nacque a Roma, nel 1453, per volontà dei Pontefici, quasi in coincidenza con la nascita del "*penitenziario*", e presto venne istituito anche in altre città, su pressante richiesta dei rappresentanti della Chiesa cattolica.

Si trattava di un organo a composizione mista, in quanto era formato da laici, ecclesiastici, confraternite e magistrati, ed esercitava il suo mandato in tre differenti momenti: attraverso la "*Visita settimanale*", che aveva carattere squisitamente giudiziario e di accelerazione delle pratiche processuali; attraverso la "*Visita mensile*", che si sostanzialmente nell'ispezione

⁶ Farinaccio si schierò contro il carcere privato, definendolo "sepoltura vivorum", e sostenne che il giudice si doveva astenere dall'ordinare ogni "indebita captura", per evitare che le persone venissero detenute illegalmente in carcere. Sostenne, poi, che la carcerazione era "nulla et indebita allorchè venisse disposta sia da un giudice incompetente, sia da persone private, tanto da considerarla reato. "Iniusta et indebita" era anche la carcerazione in luoghi orribili, oscuri e tetri, in cave e sotterranei (Farinaccio, 1603:73).

⁷ "Miserabilis personae: orphanus, pauper et inops, captivus, carceratus, peregrinus, advena meretrix, seucx virgo, deportatus, demoniacus, furiosus, lunaticus". Con tali termini, nel Seicento, venivano definiti tutti questi emarginati sociali (Navario, 1623:75).

di tutti i locali della prigione; attraverso la “*Visita graziosa*”, che si interessava della liberazione anticipata di alcuni prigionieri.

La delicatezza delle funzioni e la necessità evidente di un controllo sull’esecuzione della pena, farà di tale istituzione un organo che sarà presente, con le opportune modifiche, in tutte le successive norme penali e penitenziarie.

Delinquenza, vagabondaggio e povertà, comunque, continuavano ad essere mali sociali, ai quali si cercò di porre riparo con l’istituzione di numerose confraternite.

La presenza continua ed incisiva di questi sodalizi nelle carceri, riuscì ad imporsi anche alle autorità preposte, dalle quali si pretendevano trattamenti più umani, la mitigazione delle pene, un più sollecito svolgersi dei processi e, in particolare, il controllo dell’esecuzione della pena e la possibilità di graziare e liberare, in occasione di alcune feste religiose, un condannato a morte (A. Bertolotti, 1887: 3).

Le confraternite assistevano le famiglie dei carcerati, e si preoccupavano perfino dell’assistenza legale dei più bisognosi, affidata al “*procuratore dei poveri*” nei procedimenti civili, e al “*sollecitatore*” in quelli criminali.

L’assistenza morale e religiosa era affidata sia a laici, sia a sacerdoti di riconosciuta fama; tra i religiosi più attivi di questo periodo ricordiamo, oltre al Vescovo Scanaroli, padre Giovanni Tellier e San Filippo Neri.

La Compagnia di Gesù fu quella maggiormente presente nelle carceri romane; infatti, nel 1575 fu proprio il gesuita padre Tellier, che organizzò un gruppo di eletti per portare aiuto materiale e spirituale ai carcerati (A. Parente, 1998: 7).

Nel 1519 il Cardinale Giulio de’ Medici, fondò l’Arciconfraternita della carità⁸.

Leone X affidò a questa confraternita la direzione amministrativa e caritativa delle prigioni di Roma.

Peculiare era il compito dell’Arciconfraternita di San Giovanni Decollato, consistente nel confortare il giustiziando⁹.

⁸ Tale confraternita aveva lo scopo di “...patrocinare le cause de’ poveri pupillie delle vedove né tribunali, dotare le zitelle, distribuire limosine, massime alle donne condannate, e mantenere alcuni sacerdoti per l’assistenza spirituale delle anime” (C.L. Morichini, 1870:752).

⁹ “...il giorno innanzi l’esecuzione si affiggono in più luoghi della città tavole, colle quali s’invitano tutti a pregare Dio pel felice passaggio all’altra vita del povero condannato. Nella notte i fratelli della Misericordia, che sono stati invitati radunansi nella chiesa di San Giovanni de’ fiorentini, che non è molto lontano dalle Carceri Nuove. Qui recitano alcune preghiere per implorare dal Signore assistenza nel doloroso ufficio che vanno a compiere: poi escono a due a due preceduti da alcune laterne, e nel silenzio si dirigono nelle carceri. Entrano nella camera detta conforteria, vestono il sacco, si cingono il cordone ai lombi e si dividono i diversi uffici. Due faranno i confortatori, uno il sagrestano, uno scriverà nel loro libro tutto ciò che avverrà dal momento dell’intimazione della sentenza al tempo dell’esecuzione. A mezza notte i guardiani delle carceri vanno a prendere alla segreta il condannato, gli legano le mani e lo menano per una scala che va a terminare alla cappella della conforteria. All’ultimo piano della scala trovasi il notaio che gli intima la sentenza di morte. Allora subito entra in conforteria e gli si fanno innanzi i fratelli confortatori, lo abbracciano e colle immagini di Gesù crocefisso e della Vergine addolorata alle mani cominciano a recargli tutti quei conforti che la religione e la civiltà suggeriscono in quel momento terribile. Gli altri ancora gli sono attorno per alleviarlo nella sua triste condizione, gli apprestano i più umili servigi e senza affaticarlo lo dispongono a ben confessarsi e ricevere la santa comunione. Il povero condannato scende le scale, il sacerdote che lo accompagna lo eccita a sentimenti di fiducia e d’amore verso la Madre delle misericordie e verso Dio del perdono. Giunta l’ora il ministro della giustizia gli benda gli occhi, ed egli sempre in mezzo ai suoi confortatori sale il patibolo, e mentre si eccita a ripetere i dolci nomi di Gesù e di Maria, scende il ferro e la

Nel Seicento le carceri cittadine accoglievano, ancora, negli stessi locali, uomini e donne, adulti e minori.

Il fenomeno della delinquenza minorile, e comunque della gioventù disadattata, venne affrontato solo a partire dal XVII secolo.

Nello Stato pontificio, non essendoci leggi speciali che disciplinavano la materia della delinquenza minorile, non esistevano nemmeno apposite carceri (C.L. Morichini, 1870: 769).

Solo sporadiche disposizioni disciplinavano specifici reati, commessi con più frequenza dai minorenni, per cui c'era un'ampia discrezionalità dei giudici e degli organi di polizia, che spesso infliggevano ai minorenni pene molto gravi, soprattutto corporali.

Il problema non era solo italiano, ma anche degli altri Paesi europei.

Scanaroli fu il primo suggeritore delle nuove metodologie carcerarie: la tortura e i rigori di una carcerazione tesa solo a distruggere fisicamente e psicologicamente la persona umana dovevano essere sostituiti con mezzi più umani, e comunque tendenti al recupero del condannato; a tale proposito, Scanaroli, combattè la promiscuità e suggerì la suddivisione dei detenuti per grado di pericolosità e per gravità del reato commesso, per sesso e per età, possibilmente in separati edifici carcerari.

Fu, comunque, l'inizio dell'evoluzione del problema correzionale dei giovani travati e dei piccoli delinquenti incorreggibili.

Le idee di Scanaroli vennero prese in seria considerazione dalla Curia romana.

Venne, così, deliberata la costruzione di un apposito ed autonomo edificio comprendente sessanta piccole celle, alcune sale per la lavorazione della lana e i vari servizi, da ubicare sull'area del grandioso complesso dell'Ospizio Apostolico per poveri invalidi.

Anche se in questi episodi sporadici è possibile cogliere senz'altro dei barlumi d'innovazione, rispetto ai periodi precedenti, bisognerà comunque attendere il XVIII secolo, che, con l'Illuminismo e le sue ventate di novità, aprirà nuovi orizzonti nell'ambito della concezione della pena, come, del resto, in ogni altro campo dello scibile umano.

giustizia si compie. I fratelli prendono allora cura del cadavere, lo depongono nella bara e lo recano alla loro chiesa; ove, fatta l'assoluzione e recitate alcune preci, decentemente gli danno sepoltura" (C.L. Morichini, 1870:765).

CAPITOLO II

INQUADRAMENTO STORICO DEL PERIODO ILLUMINISTICO. CESARE BECCARIA COME PRECURSORE DELLE NUOVE TEORIE PENITENZIARIE.

1.L'Illuminismo.

Con il termine Illuminismo si indica un vasto movimento filosofico e culturale, sviluppatosi nel secolo XVIII, che investe tutti i rami della cultura e si diffonde per tutta l'Europa.

Il motivo fondamentale e primo dell'Illuminismo è l'autonomia della ragione, il suo emanciparsi da ogni autorità, dalla tradizione come dalla trascendenza religiosa (Codignola, 1947: 73).

La ragione, che è una e immutabile, in tutti i luoghi e in tutti i tempi, è la sola fiaccola capace di illuminare tutta la realtà (Cattaneo, 1987:94).

Di qui il termine "*Illuminismo*".

L'attuazione dei principi illuministici variò, ovviamente, da paese a paese.

In Inghilterra, l'antica tradizione parlamentare e liberale assorbì le nuove istanze sociali, placandone i più inquieti fermenti in organici programmi di riforme economiche (ma l'eco delle nuove idee varcava l'oceano e preparava la guerra d'indipendenza americana).

Caratteristica dell'Illuminismo inglese fu la polemica intorno al deismo, che si può riassumere nell'affermazione che la rivelazione è superflua, in quanto basta la ragione a spiegare i rapporti fra Dio e il mondo e a rimuovere i misteri delle varie religioni positive.

Passati in Francia, i motivi dell'Illuminismo assunsero una colorazione più spiccatamente sociale e politica.

Essi trovarono i loro teorizzatori negli Enciclopedisti e condussero, da un lato, a un dichiarato ateismo e all'immoralismo di D'Holbach e Le Mettrie, principalmente rivolti contro la Chiesa cattolica, considerata depositaria del più vieto oscurantismo e, dall'altro, al deismo di Diderot e di Voltaire.

Il risultato pratico, nel campo politico, fu la rivoluzione, e con essa l'attuazione dei principi esposti nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, della divisione dei poteri, proposta da Montesquieu.

In Germania, dopo la sistemazione logica, alquanto macchinosa e pedantesca, della filosofia leibniziana da parte di C. Wolf, si affermò, anche quale reazione, la filosofia

popolare di Mendelssohn, che mirava alla divulgazione in forma semplice e piana, delle conquiste della ragione.

Accanto alla ragione e alla volontà, trovò posto il sentimento, che sarà alla base del Romanticismo.

L'Italia, che pur aveva, con il Rinascimento, creato le premesse dell'Illuminismo, non gli conferì un apporto di pensiero originale.

Gli Italiani assorbono, in questo periodo, le idee provenienti d'oltralpe, soprattutto dalla Francia e dall'Inghilterra, e il loro lievito fermentò in essi, favorendo e incrementando quel risveglio della coscienza nazionale che preparò il Risorgimento.

I due maggiori centri culturali furono Napoli e Milano.

Il movimento napoletano, con Giannone, Genovesi, Filangieri, Pagano, portò la lotta sul terreno religioso e su quello economico, ribellandosi al potere ecclesiastico, promuovendo riforme commerciali, monetarie, agrarie.

Gli illuministi lombardi, in particolare Beccaria e i fratelli Verri, riuniti intorno al "*Caffè*", maturarono l'aspirazione a vaste e profonde riforme sociali, politiche ed economiche, ispirate alle nuove concezioni della scienza e della sociologia (Codignola, 1947:143).

2. Cesare Beccaria: "Dei delitti e delle pene".

L'opera più importante di Cesare Beccaria è "*Dei delitti e delle pene*".

Tale opera ebbe subito un successo immenso, travolgente: Beccaria aveva attaccato con violenza, in quel piccolo libro, le atrocità giudiziarie che l'antico regime si trascinava dietro da secoli, le miserie umane che mettevano a nudo la morte o la depravazione della giustizia nelle forme sociali vigenti (Cantù, 1862: 263).

I suoi strali andavano alle denunce segrete, all'infame uso della tortura, alla procedura penale, al criterio punitivo.

Ma più di quanto l'autore nel proprio slancio morale per quelle miserie avesse forse avvertito, l'attacco era rivolto contro la struttura sociale che quelle miserie permetteva, il suo atto d'accusa investiva tutto un mondo e un sistema, e il piccolo libro diventava subito uno dei capolavori del pensiero illuministico, e certo l'opera italiana più famosa e più discussa del Settecento in tutta Europa.

L'atto d'accusa contro la pena di morte non era dunque a caso il culmine vero del libro: nel rifiuto di tale pena era contenuta tutta la carica rinnovatrice dell'opera di Beccaria, nel gesto d'orrore della Giustizia di fronte alle forche e ai roghi, così come Beccaria stesso volle che fosse rappresentata sul frontespizio del libro, s'inaugurava un'epoca nuova dello spirito europeo, della quale "*Dei delitti e delle pene*" divenne il manifesto e la bandiera (Cassirer, 1935:75).

L'eco in Europa fu immensa.

Dalla Francia alla Russia, dalla Svezia alla Spagna, il libro circolò, fu letto, tradotto, influenzò le menti dei giuristi e degli uomini di governo, stimolò riforme, venne parafrasato in interi capitoli di leggi, come accadde per Caterina di Russia.

Gli intelletti di tutta Europa non mancarono di esprimere la loro adesione o la loro polemica; le forze del rinnovamento illuministico furono compatte nella difesa e

nell'esaltazione, come quelle più retrive nelle accuse e nelle confutazioni (Cassirer, 1935:79).

D'Alambert, Voltaire, Melchior Grimm, i Francesi furono naturalmente, essi i padri dell'Illuminismo, i primi a impadronirsi dell'opera, a farne quasi cosa loro, tanto vi trovarono espressi i concetti migliori della loro lunga campagna intellettuale; André Morellet, il traduttore francese, giunse perfino a scomporre arbitrariamente l'opera di Beccaria, dandogli una nuova struttura, più sistematica e geometrica: se non fece un omaggio alla filologia, contribuì però certo ad accrescere la diffusione dell'opera.

L'eco di quest'opera in tutt'Europa avrebbe rilevato a poco a poco qual era la carica segreta in essa contenuta, l'irriducibile sua originalità e la sua straordinaria efficacia.

Contro il "*Rousseau degli italiani*", contro questo "*socialista*"- quest'ultima parola venne conosciuta e usata, per la prima volta, come un'arma contro Beccaria- si levarono dapprima i sospetti, le paure degli Inquisitori di stato di Venezia e le oscure, violente minacce di un frate vallombrosano, Ferdinando Facchinei, il quale aveva visto che la volontà di riforma di Beccaria poggiava su di un presupposto egualitario, che rovesciava tutta la tradizione dei vecchi stati italiani e toccava le radici stesse della società d'antico regime: contro le riforme richieste e volute da Beccaria, sostenne la pena di morte, l'Inquisizione, dicendo che sarebbe bastato toccare uno soltanto di quei pilastri della società perché questa tutta intera crollasse (Da Ponte Orvieto, 1968: 178).

L'idea di uomini liberi e uguali era un'utopia; proprio verso di essa tendeva il libro "*Dei delitti e delle pene*".

Nelle pagine di Facchinei si esprimeva la paura di abbandonare le vecchie protezioni, le antiche consolazioni, per trovarsi soli e nudi di fronte al problema della disuguaglianza e dell'ingiustizia.

Beccaria non rispose, risposero per lui Pietro e Alessandro Verri, mostrando come Beccaria potesse rientrare in una visione, che era quella de "*Il Caffè*", d'incitamento e d'appoggio, dignitoso e intelligente, ironico e attivo, all'opera riformatrice e livellatrice dell'assolutismo illuminato.

Gualberto de Soria, il "*celebre professore*" pisano, Paolo Risi, Salvatore Venturini, diedero la loro adesione in articoli, opuscoli e libri; erano spesso professori e giuristi.

Attraverso di loro, le idee di Beccaria penetrarono nelle cattedre e nelle aule giudiziarie, con un processo lento e disuguale, a seconda delle città e degli stati dell'Italia settecentesca, processo che è di grande importanza storica, elemento essenziale per il nostro moto delle riforme (Landry W., 1910:68).

Ma l'appello di Beccaria non era destinato ad esaurirsi qui.

La reazione dei singoli, in ogni angolo d'Italia, rivelò i sintomi di un sommovimento profondo.

Nella cerchia medesima dell'Accademia di Pagni e de "*Il Caffè*", leggendo il carteggio di Gianrinaldo Carli e di Pietro Verri, assistiamo all'ondeggiare tra l'appassionata ed entusiastica adesione all'opera di Beccaria e la necessità di "*tirare un velo*" sui "*principi di essa*", come Carli stesso scriveva nel Gennaio del 1765 (Maestro L., 1942: 385).

"*Dei delitti e delle pene*" era "*il primo libro che sia stato scritto in Italia in favore dell'umanità, con energia e con indipendenza*" (Maestro, 1942: 384).

Carli fu tuttavia trascinato quando sentì risalire contro Beccaria l'ondata dell'opposizione conservatrice.

“*Dei delitti e delle pene*” stava penetrando impetuosamente e, malgrado la messa all'Indice, era penetrato anche nello Stato Pontificio.

A Napoli, nelle mani del prete Benedetto Rocco era stato messo da Antonio Genovesi, che si era affrettato a raccomandare questo aureo opuscolo, mirabile non soltanto per quello che conteneva, ma anche e forse soprattutto perché costituiva la prova, tanto trepidamente attesa e finalmente giunta, che in Italia era possibile pensare, scrivere e pubblicare opere degne del gran secolo filosofico in cui egli viveva.

Da Napoli, Francesco Mario Pagano e Gaetano Filangieri seppero, tra i primi, legare indissolubilmente la loro ripugnanza morale contro la tortura a una lucida disamina di tutta la mentalità giuridica e sociale che l'aveva suscitata e mantenuta per secoli.

Ma di fronte all'abolizione della pena di morte, anch'essi non nascosero i loro dubbi e le loro perplessità.

Un problema che da Beccaria era stato suscitato, e che finì col tenere in sospenso le coscienze e le menti di tanti suoi contemporanei, era quello di una prima e decisiva risposta positiva alle esigenze e proposte di riforme contenute nell'opera “*Dei delitti e delle pene*”.

Se non era parso difficile un sistema giudiziario in cui la tortura era finalmente abolita, ben più difficile parve trovare e dire che cosa si sarebbe sostituito alla pena di morte, a quella pena che da millenni era sembrata la naturale risposta della società ai più gravi delitti (G.Vianello, 1938: 122).

Beccaria questo problema lo aveva posto al centro del suo libro.

Sin dal frontespizio della sua terza edizione, apparsa a Livorno nel 1765, un'incisione il cui modello aveva egli stesso fornito all'editore, era venuta a dire quale fosse la sua risposta.

Una classica Giustizia, che si presentava in veste di Minerva, armato il capo, ma senz'armi nelle mani, esprimeva un gesto di orrore e di ripulsa di fronte al boia che presentava un mazzo di teste mozze.

Lo sguardo della giustizia si volgeva invece, compiaciuto e comprensivo, verso un viluppo di strumenti di lavoro, zappe, seghe, martelli, intrecciati e misti a catene e manette.

La Giustizia ripudiava la pena di morte e vi sostituiva il lavoro forzato.

L'orrore di fronte al sangue intenzionalmente versato, l'elemento passionale e sentimentale contenuto nell'opera “*Dei delitti e delle pene*”, si legano così, strettamente, all'elemento utilitaristico di questo libro, costringendo il lettore, anche prima d'averlo letto, a meditare sulla necessità di conservare in vita i delinquenti per far loro pagare, nel loro quotidiano e duro lavoro, il terribile delitto che essi avevano contratto con la società.

3.La legislazione penale alle soglie del XVIII secolo.

Gli ordinamenti penali e le procedure criminali, ancora nel periodo a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, erano caratterizzate da ineguaglianze di trattamento e disordine normativo, con conseguente arbitrarietà e crudeltà estrema.

In molti luoghi ancora si celebravano processi per magia e stregoneria.

La classificazione dei reati era ancora fondata sulla summa divisio fra crimini contro i diritti privati e crimini di lesa maestà, che comprendevano tutte le condotte che interferissero con l'esercizio del potere o con l'interesse del sovrano.

Per i delitti di lesa maestà, la pena era prevalentemente quella capitale, mentre per le infrazioni di lieve entità, si procedeva alla fustigazione, ma anche a mutilazioni corporali, la cui esecuzione era accompagnata da grande spettacolarità, per ottenere il massimo dell'intimidazione.

Del resto, l'assenza di codici e di precise direttive riguardanti la pena, era causa di inevitabile arbitrio da parte dei giudici: è emblematico il fatto che l'assolutismo monarchico, soprattutto francese, conosceva strumenti mediante i quali il sovrano si sostituiva al potere giudiziario, infliggendo la pena direttamente, attraverso un suo ordine, detto "*lettre de cachet*".

È evidente, quindi, che la legge era uno strumento adatto, più che a rendere giustizia, alla rovina dei cittadini inermi e all'impunità degli appartenenti alle classi dominanti.

Manzoni, nella "*Colonna infame*", sintetizzò benissimo questo stato di cose, mettendo in evidenza l'oppressività di un sistema di leggi, fondato in gran parte sull'arbitrio degli interpreti e degli esecutori¹⁰.

Se queste erano le condizioni della legislazione penale alle soglie dell'età dei lumi, non può sorprendere che i grandi spiriti dell'illuminismo appuntassero le loro critiche su questo stato di cose: ciò è ben testimoniato dalle prime frasi dell'avvertenza "*A chi legge*", premessa da Beccaria alla seconda edizione della sua opera "*Dei delitti e delle pene*" (Beccaria, 1981; 16).

4. La filosofia politica dell'illuminismo e il problema penale. Montesquieu e Beccaria.

L'assunzione del problema penale nel quadro della filosofia politica dell'illuminismo, fu caratterizzato da esigenze di legalità e certezza del diritto, come punto centrale di un programma di riforme.

Il problema penale si può dire aperto in Francia con la pubblicazione dell' "*Esprit des lois*" (1748-49).

Nell'ambito di una trattazione sistematica delle forme di governo, Montesquieu si pose il problema penale nelle sue articolazioni essenziali: fondamento del diritto di punire, rapporto fra crimini e pene, tra repressione penale e grado di libertà degli uomini.

Quanto alla dottrina della pena, l'ispirazione razionalizzatrice e umanizzante di Montesquieu si manifesta nella doppia tesi che le pene non devono essere contrarie all'ordine materiale e morale dello Stato e che devono essere naturali, cioè non frutto del capriccio del legislatore: il che avviene quando vi sia proporzionalità tra la qualità del crimine e la qualità della pena.

¹⁰ "Gli scrittori moltiplicavano le leggi con l'interpretarle, stendendone, per analogia, l'applicazione ad altri casi, cavando regole generali da leggi speciali; e, quando questo non bastava, supplivano con quelle regole che gli paressero fondate più sulla ragione, sull'equità, sul diritto naturale, dove concordemente, anzi citandosi e copiandosi, gli uni con gli altri, dove con disparità di pareri (Manzoni, 1843: 23 ss).

Questa concezione "retributiva" della pena è assimilabile alle altre dottrine retribuzionistiche e proporzionalistiche della prima metà del Settecento, in quanto antitetica alle seicentesche concezioni della pena come deterrente.

Anche se parte della storiografia più recente tende a collocare Montesquieu fuori dalle linee di tendenza del movimento penale illuministico, rimane tuttavia innegabile la sua influenza e il suo contributo al programma riformatore degli illuministi e, dunque, la collocazione del suo pensiero all'origine del dibattito penalistico settecentesco (V. Pozzo V., 1964:198).

Il contributo principale di Montesquieu al successivo sviluppo della dottrina penale dell'illuminismo viene ravvisato nell'aver egli indicato leggi fisse e stabili, precostituite al giudizio, e abitualmente prodotte da un organo diverso dal giudicante, come criterio fondamentale di razionalizzazione di ogni sistema penale.

La dimensione relativistica del pensiero di Montesquieu, apparentemente diretta non all'indicazione del miglior diritto penale, in assoluto, ma piuttosto all'individuazione di quello più adatto alla conservazione di ciascun assetto storicamente dato, non diminuisce assolutamente l'importanza di questo contributo, che sarà ripreso, dopo quasi vent'anni da Cesare Beccaria.

Dal punto di vista delle premesse filosofiche, Beccaria appare un eclettico, e fu proprio questo eclettismo a dar vita ad una corrente di pensiero dotata di una fortissima carica innovatrice, in cui confluirono i diversi filoni delle ideologie penali che percorsero il XVIII secolo.

Da un principio utilitaristico, Beccaria deriverà la formula da cui fa dipendere la bontà delle leggi, ossia la loro capacità di realizzare "la massima felicità divisa per il maggior numero".

Ma il suo contributo principale alle teorie penali dell'illuminismo consisterà nell'aver saldato all'idea utilitaria una concezione delle finalità della pena in cui risultano valorizzate, al tempo stesso, le prospettive della sua umanizzazione, fino all'aperta polemica contro l'abuso della pena di morte, e l'esigenza della sua proporzionalità, rispetto alla misura del delitto.

Proporzionalità e ragionevolezza delle pene, sono infatti configurate da Beccaria, che riprende qui le idee di Montesquieu, come attributi che ne condizionano l'efficacia, vale a dire la capacità di prevenire i delitti.

Ma da Montesquieu deriva soprattutto l'altra nota dominante dell'opera di Beccaria, e cioè l'intransigente legalismo che interamente la pervade.

Sulle orme di Montesquieu, Beccaria indica nella legalità la prima condizione della libertà e traduce espressamente questa esigenza nel principio di una riserva di legge¹¹.

Un altro principio, di cui è evidente la derivazione da Montesquieu, è quello della divisione dei poteri, in particolare come esigenza di "terzietà del giudice"¹².

¹¹ "Le sole leggi possono decretare le pene sui delitti; e questa autorità non può che risiedere presso il legislatore, che rappresenta la società unita nel contratto sociale" (C. Beccaria, 1981:74).

¹² Il sovrano, che rappresenta la società, "non può formare che leggi generali che obbligano tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale; poiché allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l'altra dall'accusato, che la

Tutto ciò esige innanzi tutto leggi scritte: la scrittura, infatti, è consacrazione e condizione di stabilità del patto sociale.

L'attenzione rivolta da Beccaria ai temi processuali, manifesta la sua piena consapevolezza che le regole della procedura costituiscono un elemento essenziale del sistema penale.

Non a caso, le pagine dedicate alla pratica della tortura sono, con quelle che concernono la pena di morte, tra le più note, e le più alte, del libro; quelle in cui più si fa sentire, dietro la facciata utilitaristica, l'afflato delle ideologie penali "*umanitarie*" (C.Beccaria,1981:145) .

Nell'opera di Beccaria, il processo di secolarizzazione del diritto penale, ancora ben lontano da compiersi nella legislazione e nella prassi, appare interamente realizzato.

Dalle sue mani il diritto penale esce definitivamente desacralizzato; la pena stessa nulla conservava di una espiazione, cosicché Beccaria finiva col negare ogni connessione tra la concezione religiosa del male e del peccato e la scienza della legislazione penale.

Sotto questo aspetto, Beccaria prosegue un discorso già avviato da altri; ma ciò che contrassegna la sua opera, anche rispetto alla successiva evoluzione dell'illuminismo penale, è la coerenza delle opzioni politico-criminali con il fondamento contrattualistico del diritto di punire e con la finalità della pena, identificata da Beccaria nell'impedire al reo di commettere altri delitti nei confronti dei suoi concittadini e nello scoraggiare gli altri dal delinquere.

Proprio la matrice contrattualistica del sistema impedisce al "*fine politico delle pene*", consistente nell'incutere il timore negli altri uomini, di prevalere sulla sua funzione pratica, così da oltrepassare i caratteri di utilità e necessità che le pene devono possedere (G.Vianello, 1938:144).

Ed è ancora dal fondamento contrattuale del diritto di punire che deriva anche la pretesa di leggi penali dotate di chiarezza e certezza, proprio perché "*stabile monumento del patto sociale*"(V. Pozzo,1957:177).

La coscienza giuridica contemporanea ha colto con molta precisione il peculiare contributo di Beccaria al progresso del diritto penale, quando lo ha indicato nell' "*aver reso consapevole il pensiero moderno dell'esigenza di una vera scienza del diritto penale, intesa come costruzione sistematica derivante da un superiore principio direttivo*" (Delitala, 1964: 965).

Il trattato "*Dei delitti e delle pene*", in realtà, non fu soltanto "*l'invocazione di un moralista che traccia le linee di una legislazione ideale, ispirata al rispetto della libertà*"(P.Calamandrei,1965:79); fu anche un'implicita lezione di metodo, indicando in tal modo ai riformatori la strada da percorrere.

Dall'idea contrattualistico - utilitaria , Beccaria dedusse una concezione della pena che sostituiva alla sacralità della funzione espiativa e soddisfattoria della pena una logica tutta umana.

Beccaria poneva in realtà le premesse di una scienza penale che assumesse come coordinate essenziali i fini e i mezzi del diritto penale.

5.L'illuminismo penale .

nega. È dunque necessario che un terzo giudichi della verità del fatto: che vi sia, cioè, un magistrato le cui sentenze possano consistere in mere asserzioni o negative di fatti particolari" (C.Beccaria, 1981:77).

La fortuna dell'opera di Beccaria fu straordinaria, ed enorme fu la sua influenza sulla legislazione sui decenni seguenti; questa fortuna fu dovuta al fatto che il ceto degli intellettuali era ben disposta a quel genere di sollecitazioni.

Anche dalla lettura del testo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, e della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1793 appare chiaro come le idee di Beccaria fossero penetrate nella cultura prerivoluzionaria: tali Dichiarazioni, infatti, tradussero in espliciti principi normativi alcuni degli enunciati più significativi dell'opera "*Dei delitti e delle pene*".

Dai postulati penalistici di Beccaria prese le mosse anche l'illuminismo penale italiano.

Il primo ad elaborare ed approfondire le idee di Beccaria in una forma compiuta, fu Gaetano Filangieri (1752 - 88), con "*La scienza della legislazione*", il cui Terzo libro, "*Delle leggi criminali*", perviene nei suoi enunciati quasi alla concretezza di un codice.

In una prospettiva di continuità rispetto al pensiero penalistico di Beccaria, soprattutto per quanto concerne le finalità delle leggi penali e gli scopi della pena, Filangieri compie una sistemazione concettuale delle più rilevanti categorie penalistiche, quali l'imputabilità, il dolo, il tentativo, ed elabora su basi nuove la classificazione dei reati e delle pene, in una forma che anticipa quella delle codificazioni ottocentesche.

L'esigenza di uno studio analitico dei principi e delle categorie del diritto e della procedura penale è evidente anche nell'opera di Mario Pagano (1748 -1799): un pensatore che, per molti aspetti oltrepasserà gli orizzonti del pensiero penalistico tardo - ottocentesco, e sul quale avrà modo di soffermarmi accuratamente in seguito.

Pagano, primo fra gli illuministi europei, da un lato anticipò le istanze retribuzionistiche della dottrina penalistica del sec. XIX; dall'altro, con la teoria della minaccia penale come "*contrario motivo*" rispetto ai motivi a delinquere, anticiperà il concetto di prevenzione generale, nella forma che ad esso darà il filosofo e giurista tedesco Feuerbach.

La pena è, per Pagano, "*la perdita di un diritto per un diritto violato o per un dovere omesso*"(F.M.Pagano,1993:144).

Anche per Pagano, come per Beccaria e Filangieri, il fine del diritto penale, resta comunque quello di prevenire i delitti, ed è appunto in quest'ordine di idee che egli verrà precisando la sua teoria del "*contrario motivo*".

La configurazione della pena come contropinta alla spinta criminosa, contrassegna la teoria penale di Domenico Romagnosi, che è in sintonia con la coeva enunciazione di Feuerbach, per il quale la pena civile si configura come "*coazione psicologica all'osservanza del precetto*".

Feuerbach è considerato dalla dottrina tedesca come il fondatore della moderna scienza del diritto penale; egli non solo accolse e sviluppò il discorso avviato da Beccaria e dall'illuminismo penale italiano, ma elaborò anche le sue teorie penali in sintonia con le istanze garantistico- liberali del suo tempo.

Le teorie penali del secolo XIX registrano, comunque, un generale arretramento delle concezioni utilitaristiche proprie dell'illuminismo settecentesco.

CAPITOLO III

IL SISTEMA PENITENZIARIO NEL XVIII SECOLO.

1. Le origini del penitenziario e gli influssi della Chiesa sull'architettura e sulla gestione carceraria successiva.

Per giungere ad un corretto studio sugli sviluppi del sistema penitenziario nel periodo illuministico, non si può prescindere dall'analisi delle strutture carcerarie nel Seicento, indubbiamente prodromica all'evoluzione successiva: è solo in questo periodo, infatti, che il carcere diventa penitenziario.

A partire da questo momento la pena della privazione della libertà inizierà il suo lungo cammino verso una certa umanizzazione, con un graduale affiancamento, al fine retributivo di carattere assolutistico, di quello rieducativo – emendativo: per la prima volta si può scorgere un barlume di carcere correttivo.

I nuovi penitenziari si sostituiranno gradualmente alle ormai obsolete strutture carcerarie, caratterizzate da una promiscuità assoluta.

Nella “*Città ideale*” progettata da illustri architetti rinascimentali viene per la prima volta inserita, accanto agli altri edifici pubblici, la prigione (G.Vasari, 1975: 140).

È proprio in questo periodo che nasce l'architettura carceraria, e i vari spazi sono progettati in modo da far sì che il detenuto lavori e mediti sugli errori del passato.

Il prototipo del nuovo penitenziario, sottoposto, tra l'altro, ad assidui controlli da parte della magistratura, si trova in Via Giulia a Roma; tale struttura penitenziaria, progettata e costruita nel 1650 per volere di Innocenzo X dall'architetto Antonio Del Grande, sarà il primo esempio al mondo di prigione cellulare, con celle a destra e a sinistra di un lungo corridoio, con cucina, refettori, parlatori e, soprattutto, con la suddivisione dei reclusi per sesso e per età.

L'unico neo di tale penitenziario è che ancora, in esso, non sono previste officine per la lavorazione, già funzionanti, per esempio, ad Amsterdam.

Nel 1703 Clemente XI farà progettare dall'architetto Carlo Fontana, sempre a Roma, il correzionale di San Michele a Porta Portese, per ragazzi delinquenti, oziosi e vagabondi.

Fontana realizza un monoblocco con celle cubicolari disposte, su tre piani, lungo le pareti longitudinali della navata centrale.

Questo tipo di carcere sarà il prototipo di struttura carceraria che sarà imitato, per circa tre secoli, in tutto il mondo.

Fontana realizza una struttura che consente un controllo panoramico delle celle e dei reclusi, utilizzando solo poche unità di personale e anticipando, in tal modo, di circa novant'anni, il Panopticon di Jeremy Bentham.

Il Pontefice dà vita ad un sistema carcerario basato sulle attività in comune di giorno dei ragazzi reclusi, e sull'isolamento notturno; tale sistema verrà sperimentato negli Stati Uniti alla fine del Settecento, dove sarà esportato dai quacqueri europei e prenderà il nome di sistema Auburniano.

Sempre per volere della Chiesa, e sempre a Porta Portese, viene costruito il primo carcere femminile, di fianco a quello del Fontana.

L'architetto Ferdinando Fuga, in tale occasione, utilizzerà l'idea base del Fontana, ma anziché prevedere le celle sui due lati, le realizzerà su uno solo.

Da quanto detto emerge il ruolo fondamentale e prodromico svolto dalla Chiesa, che nel frattempo aveva aggiunto alla gestione del potere spirituale anche la gestione del potere temporale su tutta la zona centrale della penisola italiana.

2. La gestione del sistema penitenziario nel Settecento.

Le strutture carcerarie volute dai Papi, e in particolare il correzionale di San Michele e il carcere femminile di Porta Portese costituiranno esempi da imitare nel periodo successivo.

In realtà in Italia, nel Settecento, la gestione del sistema penitenziario non è uniforme, data l'assenza di un potere centrale unificante e la suddivisione della penisola in tanti piccoli Stati: ne risulta una realtà estremamente frammentata e una forte differenziazione tra gli Stati del nord, del centro e del sud.

La forte industrializzazione di regioni quali il Piemonte e la Lombardia porterà all'utilizzazione, come mano d'opera a buon mercato, dei soggetti reclusi nelle carceri e negli alberghi dei poveri.

Sarà proprio il Piemonte che nel 1730 verrà effettuata la riforma della prassi criminale, con la quale verrà introdotto il principio di legalità e quello di proporzionalità della pena al delitto commesso.

Anche lo Stato Pontificio utilizzerà, a proprio vantaggio, la mano d'opera carceraria.

I minorenni di Porta Portese fileranno e tesseranno lana per la confezione di divise per l'esercito pontificio, mentre i detenuti adulti abili al lavoro continueranno a remare sulle ancora numerose galee pontificie.

Le idee di Rousseau prenderanno invece il sopravvenuto nel Regno delle Due Sicilie, in cui si tenterà di giungere alla rieducazione dei delinquenti attraverso il loro contatto con la natura incontaminata e selvaggia.

In tal modo, verso la metà del '700, si assiste alla colonizzazione di alcune isole dell'arcipelago napoletano, quali Ponza e Ventotene, e delle isole Tremiti; ma il tentativo fallirà clamorosamente, e i carcerati deportati su tali isole faranno presto ritorno nelle prigioni cittadine.

Ad eccezione della prigione di via Giulia in Roma, come riconosciuto anche dal filantropo inglese John Howard, le rimanenti prigioni italiane non sono altro che un ricettacolo di criminali, vagabondi e prostitute.

Con l'avvento dell'Illuminismo anche la politica criminale cambiò rotta.

Penalisti, criminologi e filantropi si ribellarono all'accettazione dell'autorità, per combattere meglio il potere arbitrario dei giudici, i processi segreti e l'uso della tortura, nonché per sostenere l'abolizione della pena di morte.

Con l'Illuminismo la scienza penalistica giunse alla formulazione programmatica dei presupposti di una teoria giuridica del reato, della pena e del processo: si giunse così all'elaborazione teorica del nuovo sistema punitivo – penale.

Beccaria, i fratelli Verri, Gaetano Filangieri, Mario Pagano e Antonio Genovesi furono strenui propugnatori di rivoluzionari principi giuridico – filosofici relativi alla severità e alla certezza della pena, alla natura delle sanzioni, alla responsabilità del delinquente, alla prevenzione del delitto.

Un grande influsso nella sfera legislativa penale e criminologica fu esercitato dai dettami della “*Scuola Classica*” del diritto penale, che faceva riferimento principalmente alle opere di Beccaria e Jeremy Bentham.

La “*Scuola Classica*” individuò un valido deterrente nella certezza della punizione e nell'adeguata severità della sentenza, mentre contemporaneamente si chiedeva da più parti l'abolizione della pena di morte, che doveva essere sostituita dalla pena carceraria.

Proprio per questo suo carattere sussidiario, di alternativa alla pena capitale, la pena detentiva non ebbe la dovuta considerazione e la necessaria regolamentazione.

Con l'Illuminismo, sulla spinta monastico – cattolica e di quanto collaudato nella Città Eterna, si passò dalla “*segreta*”, dalla tecnica punitiva della mortificazione del corpo nelle buie celle sotterranee, dall'oscurità dei sepolcri sotterranei alla luminosità del nuovo penitenziario, costruito in modo da dare ad ogni cella aria e luce (A. Parente, 1988:8).

Dallo studio del reato si passa allo studio del “*reo*”, si cerca di studiare l'uomo e le sue azioni, piuttosto che il reato commesso: la giustizia dovrà studiare l'uomo, non l'uomo la giustizia.

Con la nascita del penitenziario emergono anche problemi di architettura carceraria.

In realtà sarà l'idea del lavoro carcerario, ossia la necessità di sfruttare a bassi costi la mano d'opera carceraria, insieme all'organizzazione di attività religiose e civili, con la previsione del lavoro in comune, che condizioneranno la tipologia delle costruzioni carcerarie, con la previsione di locali adatti alla vita in comune, di celle cubicolari in caso di isolamento notturno.

3. Jeremy Bentham e il principio panottico: una prigione sulla riva del Tamigi.

La risonanza dell'opera di Beccaria fu enorme non solo in Italia, ma anche in Germania, dove si diffuse soprattutto per merito degli scritti di Hommel e in Inghilterra, tanto da influenzare le idee del massimo giurista inglese del tempo, Blackstone e, soprattutto, il pensiero di Jeremy Bentham (1748 - 1832), la cui originale teoria merita di essere approfondita.

Siamo in piena epoca illuministica e l'applicazione delle nuove teorie in campo penitenziario impone sostanziali modifiche alle strutture carcerarie.

Del resto, a quell'epoca i diversi Governi iniziavano a considerare non solo le prigioni, ma anche altri tipi di edilizia pubblica, quali "macchine" capaci di garantire il rispetto, da parte della comunità, delle norme sociali.

In effetti, attraverso un programmatico controllo a monte, mediante l'adozione di validi strumenti disciplinari, si cercava di diminuire gli scompensi.

Si pensava, infatti, di evitare il più possibile il ricorso alla repressione applicando, invece, dei procedimenti tecnici capaci di trasformare la forza del corpo in forza politica, e a riabilitare, al tempo stesso, gli individui sia fisicamente che moralmente (F.Buccaro,1992: 105).

Nell'ambito delle auspiccate riforme si inserisce il progetto del filantropo inglese Jeremy Bentham che, con la sua rivoluzionaria soluzione architettonica, denominata "*Panopticon*", spera di risolvere i problemi di organizzazione non solo carcerari, ma anche dei più disparati campi, dove è necessario controllare un elevato numero di persone con poche spese: scuole, ospedali, fabbriche e caserme.

La semplice idea di architettura cui Bentham si riferisce e a cui attribuisce la capacità, quasi magica, di risolvere tanti e così gravi problemi affliggenti la "*società civilizzata*" è il cosiddetto "*principio panottico*" o "*principio di ispezione*", elaborato per la costruzione di un nuovo tipo di carcere (L.D'Alessandro, 1993:29).

Tale nuova prigione è costituita da uno stabilimento circolare, o meglio da due stabilimenti concentrici, è insomma uno schema centrico in cui il principio dell'utile si identifica con quello della visibilità.

Secondo Bentham, la zona occupata dai prigionieri deve formare la circonferenza esterna, le celle sono aperte dal lato interno, dove sono chiuse solo da una griglia di ferro di piccolo spessore che consente, allo sguardo di chi sta fuori, di osservare tutto quello che vi accade.

Sul lato esterno, per ogni piano una galleria, su cui ciascuna cella apre una sua solida porta, assicura le comunicazioni.

La costruzione centrale è costituita dalla torre, luogo di osservazione e di vita dell'Ispettore: essa è circondata da una galleria che, mentre consente all'Ispettore di far cadere il suo sguardo nelle celle, impedisce ai detenuti di vederlo: questa circostanza realizza la "*perfezione ideale*" della prigione consistente nell'esigenza che ciascun individuo sia, in ogni istante, sorvegliato(A.Belfond, 1977: 98).

Poiché ciò è impossibile, "*il meglio cui si possa aspirare è che egli (il detenuto) in ogni istante, avendo ragione di ritenersi sorvegliato, e non avendo possibilità alcuna di accertarsi del contrario, creda di esserlo*" (J.Bentham, 1977:98).

Ancora pochi accorgimenti delineano l'essenziale dell'edificio "*panottico*" destinato a prigione (J.Bentham,1977:98): delle piccole lampade, poste contro una superficie rifrangente situata all'esterno di ogni finestra della torre e facenti luce nelle celle corrispondenti, "*daranno alla notte la stessa sicurezza del giorno*" (J.Bentham,1977:101); per evitare all'Ispettore la fatica di dover alzare la voce per essere ascoltato, e per evitare che i detenuti sappiano, ascoltandolo, in quale luogo l'Ispettore si trova, "*un piccolo tubo di ferro bianco potrebbe essere installato da ogni cella alla torre centrale, passando per il vuoto intermedio, e risalente attraverso la finestra corrispondente della torre. Questo dispositivo permetterebbe di ascoltare il più leggero mormorio all'una o all'altra estremità, soprattutto appoggiando l'orecchio al tubo*" (J.Bentham,1977:101).

Bentham dedicò ben tre volumi allo sviluppo della sua semplice idea di architettura, ma vi dedicò anche buona parte della sua vita e della sua fortuna; e infatti, nel 1794 utilizzò l'eredità paterna per acquistare, sulla riva del Tamigi, un'ampia superficie di suolo, che intendeva destinare alla costruzione panottica, peraltro autorizzata, ma non adeguatamente finanziata dal governo Pitt.

Probabilmente, fu proprio la mancata realizzazione concreta del progetto panottico all'origine dell'accentuarsi del suo "*radicalism*" (G.Vianello, 1979: 202).

Tanto accanito impegno da parte di Bentham può spiegarsi come una sorta di autoesaltazione, alimentata dal mito illuministico della scoperta, i cui risultati consentono la soluzione di svariati e gravi problemi ostacolanti il progresso dell'umanità (G.Vianello, 1979:197).

“Ma qual è l'interesse e il fascino di quest'opera in cui si parla di prigionie, cunicoli, sbarre, macchine da lavoro, e di tutti i più minuti, e anche meno piacevoli, aspetti della vita carceraria?”

E soprattutto, cosa rappresenta il modello di questa grigia prigione, le cui gallerie sono dipinte di nero, per il pensiero contemporaneo?

Il Panopticon è una metafora? E se sì, di che cosa?

È un'utopia o una realtà?

Un luogo verso il quale andare o una tenebra dalla quale sfuggire?

Ci stiamo avvicinando o allontanando dalla tenebrosa costruzione circolare sulle rive del Tamigi?” (D' Alessandro L.,1993: 83).

Queste domande tanto più hanno senso in quanto Bentham stesso ritenne che il suo principio di ispezione, il suo principio di architettura, potesse avere svariate applicazioni e potesse adattarsi a tutti gli stabilimenti dove si deve riunire l'ispezione e l'economia, a tutti gli impieghi in cui un uomo è incaricato della cura di molti.

Apparentemente, l'idea panottica contiene una serie di elementi che fanno pensare ad una forte differenza di posizione tra i soggetti del sistema: colui che domina, l'Ispettore, è solo nella sua torre, ai suoi piedi sono i dominati.

In realtà, solo apparentemente, il sistema panottico è una macchina monarchica, per cui dal centro si comanda su tutta la periferia.

Ed infatti, anche sull'Ispettore grava la diffidenza di Bentham, per cui anch'egli deve essere controllabile, tanto più perché in esso Bentham incarna il suo ideale di funzionario: non un grigio dipendente, ma un vero e proprio imprenditore a contratto, cui i detenuti sono affidati (R.Evans,1970:243).

Il pericolo che l'Ispettore possa maltrattare o sfruttare in maniera inumana i suoi sottoposti è annullato dalla stessa struttura panottica: partendo dalla popolazione del singolo carcere, se ne calcolerà la mortalità media, e per ciascuna morte probabile l'Ispettore - imprenditore riceverà una certa somma, ma alla fine dell'anno dovrà rendere tante volte la somma per quante saranno state le morti, per cui i vivi in più costituiranno un premio.

Nasce una nuova impresa il cui prodotto è la vita, la conservazione in vita a certe condizioni, e se il detenuto evade è come se fosse morto.

Nel carcere - officina del Panopticon si elaborano le tecniche della suddivisione della forza lavoro in specializzazioni, affinché a ciascuno sia assegnato il posto più adatto.

Il lavoro deve essere la speranza e il piacere del detenuto, anche perché, con la piccola retribuzione che gli sarà data, potrà migliorare il suo vitto.

Quanto all'abbigliamento, oltre alla regola dell'economicità, deve vigere quella che esso sia umiliante.

Bentham suggerisce che le maniche siano disuguali: l'umiliazione sarà evidente, diminuiranno le probabilità di fuga, e l'effetto di visibilità si prolungherà nel tempo, perché sarà facile individuare un soggetto avente un braccio più scuro dell'altro, per essere stato l'uno parzialmente, l'altro totalmente coperto (G.Vianello, 1938: 202).

La semplice idea di architettura di Bentham consente di sorvegliare, disciplinare e rendere produttiva, cioè inserire nel discorso di utilità, anche la più pericolosa congerie di individui.

Per Bentham, i detenuti devono essere divisi in gruppi razionalmente dosati, così da non dar luogo ad effetti negativi, e da consentire, d'altra parte, il reciproco, positivo esempio per i vari detenuti opportunamente selezionati e, dall'altra parte, effetti economici positivi, derivanti dalla collaborazione, nel lavoro, dei detenuti.

Dalla prigione panottica, però, Bentham si attende molto di più di un nuovo modello organizzativo del lavoro e della stessa vita sociale.

Vi è in gioco, infatti, qualcosa di più radicale e di meno contingente: quale crimine, quale delitto, quale comportamento disordinato, quale evasione possono tentare degli individui che, dal primo momento della loro prigionia, non si sono mai intravisti tra loro ma che invece sanno che nessun loro momento trascorre senza essere osservato?

Il Panopticon è, dunque, l'utopia di un nuovo ordine, di un nuovo potere, di un suo nuovo modo di organizzarsi : un'utopia nella forma della metafora, non solo nel senso che vi è un significato diverso da quello letterale, che non è altro che quello di una prigione, ma nel senso che esso rappresenta una sorta di mito della società nascente(L.D'Alessandro, 1993:37).

Siamo di fronte ad una favola illustrata che, come tutte le favole metaforiche ha, soprattutto una sua morale.

Lo schema edilizio proposto da Jeremy Bentham permette il continuo controllo ai fini correzionali, tendenti cioè alla modificazione del comportamento del recluso, e nello stesso tempo consente di abolire le catene e gli altri vincoli fisici senza un eccessivo impiego di vigilanti.

Il sistema è comunemente denominato panottico per la possibilità offerta di vigilare l'insieme dei detenuti da una posizione centrale, e deriva dall'esperienza in Russia del fratello del Bentham, Samuel, che, ingegnere, aveva disegnato un arsenale sorvegliabile da un minimo di militari.

Lo schema del panottico fu presentato nel 1787 e, in nuova versione, nel 1791 e, nonostante l'interesse teorico suscitato, non fu mai integralmente realizzato in una prigione, ma fu solo ripreso nelle più complesse strutture che andavano sorgendo alla fine del '700.

Infatti, tale tipo di struttura, sottoposta alla valutazione dei governi inglese e francese, non fu presa in considerazione per la sua caratteristica rigidità, se non in qualche raro caso, ma con le opportune modifiche.

Le Amministrazioni penitenziarie avevano bisogno di strutture non rigide, facilmente adattabili alle nuove esigenze di un carcere più che mai in evoluzione, anche per il continuo variare numerico della popolazione detenuta.

Il progetto del *“Panopticon può essere definito abbastanza ipotetico e cervelotico, tanto che da nessun governo dell’epoca fu preso in seria considerazione”*(A.Parente:1977:23).

Tra l’altro apparve subito chiaro che la precipua finalità di istituzione totale priva di umanità, rigidamente legata al programma teorico dell’emenda dei detenuti attraverso il solo lavoro, prescindendo dalla loro natura di esseri umani, non poteva essere assolta in tale struttura.

4. Il significato politico – filosofico del modello panottico secondo Foucault.

Il modello panottico sarebbe rimasto solo il disegno di una struttura ideale, sconosciuto ai non addetti ai lavori, se non lo avesse riesumato Michel Foucault, esaminandone il significato politico – filosofico, quale meccanismo di potere, inteso a sorvegliare e punire, e fornendone una ricca e suggestiva interpretazione, pur consapevole dell’aberrazione contenuta nel controllo continuo dei reclusi.

La struttura di Bentham, secondo Foucault, doveva essere un laboratorio capace di modificare il comportamento, per recuperare i soggetti ristrettivi, doveva essere un luogo privilegiato, per rendere possibile la sperimentazione sugli uomini e per analizzare le trasformazioni che si potevano operare su di loro (M.Foucault, 1976: 222).

Doveva essere una macchina straordinaria, adattabile alle diverse circostanze, proprio per le sue caratteristiche architettoniche: dalla sorveglianza dei pazzi alla punizione dei criminali incalliti, all’isolamento dei sospetti e degli ammalati, a quella degli indigenti e degli oziosi.

Si trattava di una macchina che consentiva il recupero degli individui, attraverso il controllo continuo e diretto.

Con il Panopticon si voleva creare nel prigioniero uno stato di disagio permanente e di paura; esso doveva rappresentare il principio della trasparenza, dove sorvegliante e sorvegliato erano gli attori di un’unica commedia, dove continuamente l’autorità, non visibile, ma presente, esercitava il proprio potere sul soggetto.

Si trattava di una sorta di punizione morale continua, data dal disagio permanente, a cui veniva sottoposto il soggetto, sempre osservato.

Una sorveglianza presente nei suoi effetti, ma discontinua nella sua azione.

Il principio benthamiano doveva basarsi sull’idea che il potere doveva essere visibile ed inverificabile.

In base al principio della visibilità il detenuto avrebbe avuto davanti ai suoi occhi l’alta sagoma della torre centrale, da cui sarebbe stato spiato.

In base al principio dell’inverificabilità il detenuto non avrebbe dovuto mai sapere se sarebbe stato guardato nel momento attuale, mentre avrebbe dovuto essere sicuro che poteva esserlo continuamente (M.Foucault, 1976: 218).

Ma questa è solo filosofia foucaultiana, utilizzata per analizzare il panottico.

In realtà, però, si resta sconcertati di fronte all'assoluta mancanza di umanità del macchinoso ragionamento, che pretende di giungere alla riabilitazione con l'incasellamento di uomini, individui sensibili, vivi e diversi l'uno dall'altro.

Secondo Bentham il panottico riesce a conciliare alcune teorie filosofico – illuministiche con problemi di materiale gestione dell'istituzione, quali il problema economico della sorveglianza con poche spese, ossia dell'efficienza al minor costo.

Tale modello, attraverso il lavoro, avrebbe il potere di influire progressivamente sulla psiche del detenuto, costringendolo verso sane abitudini.

Dei tre fini del lavoro, quello simbolico, quello rieducativo e quello produttivo, Bentham guarda quasi esclusivamente al terzo.

Del resto, Bentham si rifà pienamente a quell'atteggiamento di matrice filantropica dell'Illuminismo che postulava l'idea, affermata anche da Beccaria, che l'uomo doveva essere recuperato, in quanto validissimo anello della produzione.

Bentham partecipò attivamente ai dibattiti del governo relativi alla riforma penitenziaria, combattendo per l'abolizione della deportazione nelle isole oltre oceano e per l'occupazione di tutti i detenuti in attività lavorative a favore del governo: secondo lui, se la popolazione penitenziaria fosse stata ben utilizzata nel lavoro industriale da organizzare nelle carceri, avrebbe contribuito a rimpinguare le casse governative.

Bentham immagina, quindi, per prima cosa, una prigione industriale basata sul lavoro forzato, quale elemento primario di equilibrio del bilancio penitenziario e, poi, quale mezzo di emenda e di risocializzazione del soggetto detenuto.

Sempre per problemi di pratica utilità economica, Bentham suggerisce di far abitare la torre di controllo da tutti i membri della famiglia dell'ispettore, in modo che ognuno di essi, durante tutti gli istanti della sua giornata, può controllare i prigionieri che ha tutt'intorno.

Il vantaggio sarebbe stato tanto maggiore quanto più numerosi fossero stati i componenti della famiglia, mentre uno solo di essi avrebbe ricevuto il salario.

A Bentham, perciò, più che ragioni filantropiche stanno a cuore ragioni di tipo economico ed utilitaristiche: è ossessionato dal tempo perso inutilmente nelle prigioni e dal denaro sprecato per il mantenimento di tanti detenuti.

5. Santo Stefano di Ventotene: unico esempio di architettura panottica.

In epoca illuministica, le teorie esposte dai giuristi, dai filosofi e dai filantropi in materia penale vengono recepite, anche se in modo abbastanza superficiale, nel campo penitenziario.

La prigione, nel frattempo, da carcere è diventata penitenziario, quindi dovrà assolvere, oltre che a funzioni utilitaristiche ed intimidative, anche funzioni emendative con la previsione di spazi e locali adeguati.

Napoli, capitale del Regno delle Due Sicilie, è al centro di un grande fermento ideologico: le autorità borboniche, sulla spinta del pensiero filosofico di *“alta ed illuminata umanità”*, progettano una serie di riforme anche nel settore criminale e penitenziario.

Ferdinando IV di Borbone, sotto la regia del riformatore Marchese Bernardo Tanucci, giurista toscano che alla Corte di Napoli gode della piena fiducia dei sovrani, in attuazione

dei dettami imperanti della “*salvaguardia della società sana con l’isolamento totale dei colpevoli*”, inizia, già negli anni Settanta, un’opera di bonifica della città con la deportazione, prima dei nullafacenti ed accattoni, poi di criminali e prostitute.

Il contatto con la natura incontaminata e la lontananza dalle tentazioni delle aree urbane, secondo le teorie di Jean Jaques Rousseau, avrebbero dovuto facilitare il pentimento e il recupero alla società di quei soggetti.

Il Regno di Napoli, come del resto gli altri stati pre – unitari italiani, non possedendo colonie oltremare come invece l’Inghilterra, la Francia e l’Olanda, dovranno utilizzare, per la deportazione coatta degli indesiderabili politici e criminali, le numerose isole disabitate del “*Mare Nostrum*”.

Le Tremiti e le Ponzie sembrano essere, per i Borboni, la soluzione dei problemi di politica criminale e penitenziaria e già dal 1768 sbarca a Ventotene un primo gruppo di vagabondi e reietti, da utilizzare per effettuare i primi necessari lavori di disboscamento e di urbanizzazione.

La singolare popolazione stanziata sull’isola, inconsapevole di essere oggetto di sperimentazione, non ha vita facile: essendo per la maggior parte di provenienza cittadina non riesce ad adattarsi a vivere pescando e coltivando la terra loro assegnata (A.Parente,1997:23).

Ben presto l’isola si dimostra inadatta a tale tipo di esperimento.

Chi suggerì tale tipo di esperimento aveva trascurato che era necessaria la volontarietà, e non la coazione, dei soggetti da sottoporre a tale prova.

Lo stesso Rousseau dice che gli esseri umani asociali possono diventare sociali solo a patto di essere opportunamente guidati, aggiungendo che la natura aiuta solo se il soggetto è cosciente e desidera migliorare, al contrario gli effetti potrebbero essere disastrosi.

Quell’accozzaglia di uomini, non trovando sull’isola validi punti di riferimento naturali, non fece altro che trasferirsi impiantandovi le proprie abitudini malavitose (A.Tricoli, 1855: 263).

Nel frattempo Ferdinando IV di Borbone pensa di utilizzare l’isolotto di Santo Stefano come “*Bagno penale*”, dando incarico a Ferdinando Carpi di edificarvi un penitenziario a sistema cellulare, detto “*Ergastolo*”.

La struttura carceraria ad esedra di Santo Stefano è inquadrabile senza dubbio in quella “*panottica*”.

Subito dopo la rivoluzione napoletana del 1799, faranno il loro ingresso a Santo Stefano, assieme ad altri prigionieri, anche Giuseppe Poerio e Luigi Settembrini.

A parte i detenuti politici, l’”*Ergastolo*” ospita particolarmente ergastolani e condannati ai ferri: gli ergastolani, quasi sempre in numero superiore ai due terzi dei reclusi, vi vengono relegati o per specifica condanna all’ergastolo o perché criminali condannati a morte e successivamente graziati della pena capitale con conversione in quella dell’ergastolo.

Pur rilevando anche per l’Ergastolo di Santo Stefano tutti i difetti e i limiti rilevati per il panottico benthamiano, legato alla non flessibilità della struttura, l’esedra di questo isolotto, raro esempio al mondo di carcere panottico, può essere considerata un caso unico nel suo genere.

Tuttavia, finora, non si è ancora rintracciata alcuna prova documentale, dalla quale rilevare che il Carpi abbia fatto riferimento al panottico di Bentham, solo semplici supposizioni, anche se, allorché si parla dell'Ergastolo di Santo Stefano, inevitabilmente si fa riferimento al Panottico e la mente immediatamente collega questo ai fratelli Bentham.

Comunque Carpi, quasi contemporaneamente a Bentham, costruisce un panottico a cielo aperto, che è un vero e proprio gioiello architettonico.

Si può invece affermare con assoluta certezza che il prototipo di sistema panottico è la “*Sala Clementina*” del correzionale di san Michele in Roma, progettata e realizzata da Carlo Fontana nel 1703 e di cui Bentham e Carpi erano senz'altro a conoscenza, anche tramite gli scritti di John Howard: questi aveva ricevuto l'incarico dal Governo inglese di visitare le prigioni europee con l'intento di studiarne caratteristiche tecniche, gestione e funzionalità (A.Parente:1997:26).

Howard al suo rientro in patria suggerisce, quale principio riformatore delle prigioni, il sistema di isolamento notturno coordinato con il lavoro regolare diurno, l'istruzione e l'assistenza religiosa presenti nel correzionale di San Michele e nelle Nuove di via Giulia in Roma; descrive in modo preciso e puntuale ciò che ha visto a Roma, auspicando l'applicazione delle stesse regole di gestione e delle stesse caratteristiche strutturali.

6. I modelli filadelfiano e auburniano.

Il modello cellulare diede poi origine a due diverse tipologie di regime penitenziario, che si svilupparono negli Stati Uniti d'America, dove in effetti erano state importate dall'Europa, in cui furono in seguito reimpostate, provocando un lungo dibattito all'interno della scienza penitenziaria: il modello filadelfiano e quello auburniano.

L'idea dell'emenda del detenuto, ottenibile attraverso il suo isolamento, era realizzabile solo attraverso locali e costruzioni penitenziarie idonee a tale scopo; Il penitenziario aveva così bisogno di rivedere la propria architettura che doveva essere capace di attuare in esso i nuovi sistemi penitenziari provenienti d'oltre oceano (C.L.Morichini, 1870: 796).

Nel sistema penitenziario di Auburn veniva applicata la regola, già sperimentata nei correzionali di Roma e di Firenze, basata sull'isolamento notturno e sul lavoro diurno dei detenuti, riuniti in spazi comuni, ma obbligati al silenzio.

Nel sistema filadelfiano, attuato per la prima volta nella prigione di Cherry Hill, e successivamente a Pentoville, l'isolamento, sia diurno che notturno, era assoluto, e il lavoro si svolgeva nelle singole celle o in cortiletti adiacenti; l'isolamento era continuo, tanto che a Pentoville, nei momenti in cui ai detenuti era concesso stare all'aperto, veniva fatta indossare loro una maschera di cuoio che li rendesse irricognoscibili.

Per i sostenitori del sistema filadelfiano la correzione dei singoli soggetti sarebbe stata possibile solo vietando in assoluto qualunque tipo di relazione interpersonale: infatti la separazione continua dei detenuti porrebbe continuamente il soggetto di fronte alla sua coscienza e al male commesso, inducendolo prima a meditare, e successivamente a pentirsi e ravvedersi; comunque, l'eccessivo rigore dell'isolamento sarebbe moderato dalle visite del direttore, dei maestri d'arte e di altri incaricati dalla direzione del carcere ad avere colloqui con i detenuti.

Secondo i sostenitori del sistema auburniano, invece, la segregazione notturna e il lavoro in comune di giorno porterebbero risultati più proficui dal punto di vista emendativo e

risocializzante, rispetto al sistema filadelfiano; in particolare, partendo dalla considerazione che l'essere umano ha quale suo diritto naturale quello della convivenza, e ha quindi bisogno di socializzare, i sostenitori del sistema auburniano sostengono che sia più proficuo che i detenuti lavorino non isolati nelle loro celle, ma tutti insieme, sebbene in silenzio (C.L.Morichini, 1870: 796).

Per entrambi i modelli, la stanchezza derivante dal duro lavoro giornaliero farebbe desistere il detenuto da comportamenti criminosi, mentre il silenzio degli auburniani lo spingerebbe alla riflessione.

I due modelli americani sono una reinterpretazione della concezione cattolica di Mabillon, secondo il quale la pena era un'efficace medicina spirituale; tali ideali furono ripresi dai quacqueri ed esportati negli Stati Uniti d'America, con la convinzione che i crimini dovessero essere trattati come infermità e i colpevoli come malati.

Il sistema filadelfiano fu ben presto abbandonato in quasi tutti gli Stati americani, ad eccezione della Pennsylvania, perché si constatò che il detenuto che usciva dal carcere era più incline al crimine di quanto non lo fosse al suo ingresso.

Nei paesi europei sottoposti a "*Common Law*" si affermò il sistema misto, detto anche "*irlandese*", o "*di Crofton*", sintesi di elementi dei due sistemi auburniano e filadelfiano, ma completati da un processo metodico e razionale di graduazione della pena, partendo da uno stadio più rigoroso per arrivare, attraverso il lavoro in comune di giorno, allo stadio finale di preparazione alla vita libera; si passava dalla detenzione piena, ripresa dal sistema filadelfiano, a momenti di vita in comune, tipici del sistema auburniano, per giungere alla libertà provvisoria e revocabile, e infine alla grazia piena.

Il Barone Lord Walter Crofton apportò a questo modello molti miglioramenti, soprattutto nella suddivisione dei detenuti in cinque classi, nell'assegnazione di un elevato numero ai lavori all'aperto, e nel reinserimento di coloro che venivano liberati.

Alla luce di quanto detto, si può affermare che la struttura cellulare, originata dalla cella monastica, celebrò i suoi fasti dalla metà del '700 ai giorni nostri, anche se si trattò di una fortuna soltanto ideologica, ma mai compiutamente tradotta in pratica.

Alla fine dell'800, infatti, quando cioè cominciava ad andare in crisi la stessa ideologia della separazione, in Italia per circa trentacinquemila detenuti in attesa di giudizio vi erano solo tremila celle.

Dalla struttura ideale del penitenziario monastico, in cui la privazione della libertà unita all'isolamento era solo strumento e occasione per l'emenda, derivava, collegandosi con la filosofia organicistica che voleva impedire il contagio della pestilenza delinquenziale, la necessità dell'isolamento cellulare del recluso.

Emergeva, quindi, una seria contraddizione tra la teoria della separazione, e la prassi della promiscuità completa, nella maggior parte dei penitenziari.

I quacqueri, padri fondatori della Pennsylvania, avevano condotto con sé in America il principio della pena – privazione di libertà, impostosi già alla fine del XVI secolo in Olanda, con la costruzione della casa di correzione per donne di Amsterdam, nel 1607.

Il carcere moderno, che aveva consentito all'Olanda di evitare l'esperienza delle galere, intese come condanna ai remi, e delle deportazioni, invece tipiche del sistema francese e inglese, aveva trovato nel protestantesimo dei quacqueri americani un terreno fertile di sviluppo.

La religiosità quacquera reinterpretava, quindi, la concezione cattolica, secondo la quale la pena era medicina spirituale, esprimendo un modello teorico che sarebbe stato fondamentale per la storia dei sistemi penitenziari (F.Mabillon,1724:385).

All'epoca, le prigioni degli Stati Uniti si trovavano nelle stesse deplorable condizioni di promiscuità di quelle inglesi, ma dopo la fine della guerra di indipendenza, abolite in molti Stati la pena di morte, le mutilazioni e le pene corporali che ancora erano in vigore, si andava sempre più consolidando la pena privativa della libertà, e le riforme penali furono accompagnate da riforme penitenziarie, la prima delle quali fu costituita dall'introduzione, nel 1776, dell'isolamento assoluto, per i crimini più gravi, nel penitenziario di Walnut Street, in Pennsylvania.

Molti Stati adottarono ufficialmente l'idea dominante della riforma, secondo cui la legge doveva non solo punire, ma anche emendare il colpevole; così fecero gli Stati di New York, Massachusetts, Maine, New Jersey, Virginia e Pennsylvania.

Attratti dalla fama della nuova filosofia penitenziaria, molti europei si recarono a visitare le prigioni americane, che peraltro tendevano dichiaratamente a realizzare le tesi di Beccaria, che ispiravano la prassi penitenziaria.

Così, Alexis de Toqueville visita a Cherry Hill il penitenziario dove meglio si andava realizzando il sistema filadelfiano: l'isolamento è continuo, il lavoro si svolge in cella o nel piccolo cortile annesso, non vi è alcuna forma di contatto.

A Pentonville, inaugurato a Londra nel 1842, si aggiungeranno i cappucci di cuoio, che impediranno contatti di ogni tipo, anche per cenni, con gli altri detenuti.

Si iniziò a praticare sperimentalmente la riduzione di pena per buona condotta, mentre la rigida applicazione a Walnut Street e poi a Cherry Hills del principio cellulare e dell'isolamento assoluto non dava affatto i risultati sperati.

Il sistema in qualche modo alternativo al filadelfiano, quello di Auburn, costituisce un compromesso e, valorizzando il lavoro carcerario, si impone come più consona alla coeva strutturazione capitalistica.

Il carcere non sarà, però, mai produttivo: il penitenziario non si trasforma mai in fabbrica, realizzando quella costante storica che vede l'assoluta contraddizione tra prigione e ogni forma di produzione.

La genesi del sistema auburniano fu empirica e dovuta a dati di fatto: lo Stato di New York aveva terminato nel 1818 ad Auburn un nuovo penitenziario, che per una serie di errori di progetto rendeva impossibile la separazione dei detenuti, con conseguente scarsa disciplina ed errori di ogni tipo.

Si passò allora a gestire il penitenziario con un sistema duro di isolamento assoluto per un numero minore di detenuti irriducibili, lasciati senza lavoro fino a che si fossero emendati, con ulteriori deplorable risultati (J.Lowndes,1793: 348).

Il Capitano Elam Lynds, che divenne allora direttore di Auburn, mutò quasi radicalmente sistema, inventando quello che poi sarebbe stato il modello auburniano, fondato sulla più ferrea differenziazione: gli scellerati induriti al crimine rimanevano nell'isolamento ininterrotto; i recuperabili venivano isolati all'inizio della pena e poi ammessi al lavoro in comune; i meno criminali e depravati avevano facoltà di lavorare da subito, con separazione di notte e comunità durante il giorno.

Lynds fu anche direttore del nuovo penitenziario di Sing Sing, costruito sulla riva dell'Hudson, introducendovi per primo il sistema di riduzione della pena di un mese per sei mesi di buona condotta.

La Pennsylvania continuò ad applicare il sistema filadelfiano, basato sull'isolamento completo, nonostante che una commissione locale all'unanimità consigliasse il sistema auburniano come superiore.

Gradualmente molti Stati, tra cui il New Jersey e Rhode Island, abbandonarono il sistema filadelfiano per quello auburniano.

Per quanto riguarda la situazione dei diversi Stati dell'Italia preunitaria, si può affermare che vigono sia il sistema filadelfiano che quello auburniano.

Nel Piemonte è adottato il sistema auburniano, mentre in Toscana è adottato quello filadelfiano: a Firenze, infatti, le Murate vengono trasformate in prigione cellulare a segregazione continua (L.Radzinowicz, 1968:364).

Nel Regno delle Due Sicilie vige il carcere duro e condizioni di vita carcerarie assolutamente inumane, nonostante i Borboni avessero costruito nei primi decenni del secolo XIX nuove prigioni a Palermo, Avellino, Lecce, Capua e Salerno.

Assolutamente singolare è la situazione nello Stato Pontificio, dove viene attuato un doppio regime penitenziario: uno più mite per i preti, i monaci e gli ecclesiastici in genere, custoditi in apposite prigioni, e uno più duro per la popolazione laica.

Fa eccezione, in parte, la città di Roma, dove già da circa due secoli è attuato un trattamento carcerario più umano, e la popolazione detenuta è già suddivisa fra adulti e minori, fra uomini e donne, fra laici ed ecclesiastici.

CAPITOLO IV

LE CARCERI BORBONICHE E DEGLI ALTRI STATI ITALIANI.

1. La Rivoluzione francese e l'Italia.

L'influenza della Rivoluzione francese fu particolarmente forte e precoce nei paesi limitrofi, dove potè agire come elemento di squilibrio dei rapporti interni, sommandosi ad esigenze autonomistiche e a conflitti già in corso: tali furono i casi del Belgio e dell'Olanda.

In Italia, il centro più attivo di organizzazione rivoluzionaria si costituì a Oneglia, in Liguria, sotto la diretta influenza dell'occupazione francese e la guida di Filippo Buonarroti, che vi agiva come commissario della convenzione.

Negli altri Stati italiani, a Torino, a Bologna, a Napoli e in Sicilia, i club di giacobini (termine che qui indicava genericamente tutti i sostenitori della rivoluzione) furono

duramente combattuti dalle autorità di governo che ne condannarono a morte i maggiori esponenti (1794).

Da questi primi nuclei si svilupparono altri gruppi, che appoggiarono l'intervento diretto francese del 1796/97.

Il Direttorio continuò nella politica di espansione in Europa, che univa il progetto di liberazione dei popoli ad obiettivi di sfruttamento economico.

Nel 1796 Bonaparte ottenne il comando dell'armata d'Italia.

I suoi straordinari e rapidi successi costrinsero l'Italia alla pace.

Con il trattato di Campoformio del 17 Ottobre 1797, gli austriaci venivano compensati delle loro perdite con il Veneto, l'Istria e la Dalmazia, e la Repubblica di Venezia cessò di esistere.

Le decisioni di Campoformio non devono sorprendere.

L'Italia, del resto, era considerata terra di conquista da depredare e da saccheggiare.

Le indicazioni del Direttorio in questo senso erano chiarissime ed esplicite, e non diverse da quelle adottate in Belgio e in Olanda.

Bonaparte e i suoi generali erano, inoltre, privi di scrupoli di sorta.

Così, masse ingenti di denaro, frutto di imposizione ai sovrani e agli strati sociali più abbienti, servirono al mantenimento dell'esercito e al risanamento delle finanze francesi.

Grandi tesori d'arte presero la via di Parigi.

Tutto ciò non contraddiceva, tuttavia, il più complesso progetto politico di creare in Italia una serie di "*Repubbliche sorelle*": nel 1796/97 la Repubblica cispadana (Emilia e Romagna), che si fuse poco dopo con la cisalpina (Lombardia), e la Repubblica ligure; nel 1798 la Repubblica romana (Lazio, Umbria e Marche); alla fine del 1798, la riapertura delle ostilità contro la Francia da parte delle potenze della seconda coalizione, indusse il Regno di Napoli ad attaccare la Repubblica romana.

Dopo qualche iniziale successo, le truppe borboniche furono respinte e Napoli fu occupata dal generale Championnet, che qualche giorno dopo, nel gennaio del 1799, vi proclamò la Repubblica partenopea e costituì un governo provvisorio, di 25 tra i più stimati cittadini, e tra questi Mario Pagano, che nel discorso che tenne al popolo nell'Aula di San Lorenzo, nell'ora solenne, quando la repubblica si inaugurava, eccitava i giovani a prendere le armi e a difendere la libertà (P.Coletta P,1962:176).

Queste repubbliche ebbero costituzioni moderate, e i loro organi legislativi e di governo furono soggetti al controllo francese.

I ceti popolari rimasero sempre o estranei o avversi al dominio francese.

A Napoli, nel 1799, i popolani, chiamati anche "*lazzaroni*", si opposero violentemente all'ingresso dei francesi in città.

Questa estraneità e ostilità si estese anche alle Repubbliche giacobine.

Quando il controllo francese sull'Italia cominciò a vacillare, alla fine del '98 e nel '99, si registrarono numerosi episodi di sollevazioni popolari, la cosiddetta "*insorgenza*".

Nell'Italia meridionale, i contadini non videro realizzarsi alcun vantaggio immediato alle loro durissime condizioni, per opera del nuovo regime repubblicano: le norme che abolivano i diritti feudali e garantivano la continuità degli usi civici, giunsero troppo tardi, alla fine di aprile 1799.

Fu agevole, quindi, per il Cardinale Fabrizio Ruffo, emissario dei Borbone, sollevare i contadini e guidare l'armata della Santa Fede, di cui facevano parte anche bande di briganti, contro la Repubblica giacobina.

Il famoso brigante "*Fra' diavolo*", per l'occasione, liberò tutti i detenuti di Santo Stefano di Ventotene.

Il 3 giugno, la Commissione legislativa dichiarava la patria in pericolo e costituiva una Commissione rivoluzionaria contro i cospiratori.

Il 4 giugno, un acceso proclama chiamava la popolazione a raccolta per la difesa estrema della Repubblica.

Il 13 giugno, l'esercito sanfedista del Ruffo faceva il suo ingresso a Napoli.

I patrioti repubblicani tentarono un'ultima resistenza ritirandosi in Castel Sant'Elmo, Castel dell'Ovo e Castelnuovo.

Il 21 giugno, il Mejan, comandante francese dei castelli, trattò con Ruffo la capitolazione, che riconosceva ai patrioti l'onore delle armi e faceva loro salva la vita, a condizione che emigrassero per sempre in Francia.

Tali patti non vennero però rispettati e la durezza della reazione borbonica fu inaudita: vennero celebrati più di 8.000 processi, alquanto sommari, dalla Giunta di Stato, istituita il 15 giugno e rinnovata, perché troppo moderata a parere del Borbone, il 21 luglio.

Tra la fine di giugno e dicembre del 1799 vennero mandati a morte, in piazza Mercato, un centinaio di sostenitori della Repubblica e moltissimi furono espulsi dai Reali Domini.

Fra gli altri, furono giustiziati Vincenzo Russo, Francesco Caracciolo, Eleonora de Fonseca Pimentel e Mario Pagano.

2. Mario Pagano e le atrocità borboniche.

Mario Pagano nacque a Brienza, in Basilicata, nel dicembre del 1748 da una famiglia benestante di notai e avvocati.

Primogenito di sei figli, a dieci anni si recò a Napoli per proseguire gli studi presso uno zio prete.

Sotto la guida di Antonio Genovesi attese a studi filosofici, quindi apprese giurisprudenza dal dottor giureconsulto Pasquale Cirillo.

All'età di 21 anni fu lettore straordinario di morale all'Università di Napoli, dove più tardi fu Professore titolare.

Quando Ferdinando IV fece imprigionare e sottopose a giudizio Vincenzo Vitaliano, Emmanuele De Deo e Vincenzo Galiani, il Pagano fu il loro difensore; ma a salvarli non valsero né le ragioni del diritto da lui addotte, né la sua eloquenza.

Vitaliano, Galiani e De Deo, soprattutto, soprattutto per l'ira feroce di Carolina D'Austria, subirono il supplizio nella piazza del Castello.

Nel 1795 Mario Pagano fu incarcerato dalla polizia borbonica nell'orrido sotterraneo nel fondo del castello nuovo.

La terra nuda, umida, coperta di immondizia era il suo giaciglio: gli furono tolti anche i mezzi per poter leggere e scrivere.

Dopo tredici mesi fu posto in libertà e si recò a Milano e a Roma.

Divenuta Napoli repubblicana, Pagano vi rientrò ed ebbe il mandato di rappresentare il popolo.

Nominato membro del governo provvisorio, dettò lo statuto della Repubblica partenopea.

Egli che aveva servito la patria con la mente, la difese con le armi, passando "*novello Catone*" dal Senato al campo(G.D'Ajala,1988:234).

Mentre le bande sanfediste, risalendo dal Mezzogiorno, assaltavano, saccheggiavano, piegavano le resistenze disperate dei piccoli nuclei di patrioti, Pagano organizzava la difesa di San Martino.

Le milizie della Santa Fede commisero atrocità d'ogni sorta, basti dire che un prete, seguace di Ruffo, si vantava di aver mangiato carne di repubblicani abbrustoliti.

Le strade di Napoli si presentavano come un letto di cadaveri.

"Ai repubblicani si strappavano il cuore, le unghie, gli si cavavano gli occhi, gli si mutilavano le altre membra, e così a poco a poco gli si toglieva l'esistenza" (F.Lomonaco F.,1945:268).

Tutto ciò si commetteva in nome delle leggi, in nome dell'ordine ristabilito, in nome di Dio e di Sant'Antonio, che il porporato aveva chiesto a patrono della città di Napoli.

Dalla parte opposta, i repubblicani facevano gloriose sortite di notte, sorprendeivano i nemici, li uccidevano, bruciavano i carretti e tornavano illesi ai loro posti.

La repubblica era ancora disposta a morire combattendo quando il cardinale Ruffo, computati i morti e i gravi danni subiti, decise di mandare legati al Direttore della Repubblica per trattare la pace.

Al momento della resa con gli inglesi, con i francesi e con le armate popolarie borboniche, Mario Pagano sottoscrisse la capitolazione e venne autorizzato a rifugiarsi sul vascello inglese "*l'Audace*", ancorato nel porto; dall' "*Audace*" fu poi consegnato al restaurato regime e fu trasportato nei sotterranei del Castelnuovo nella famosa Fossa del Coccodrillo, la più cupa delle segrete, e là, in quei sotterranei insaluberrimi, scudisciato, sevizato con i compagni, martoriato dalla fame e dalla sete, tenne colloqui di socratica serenità al cospetto della morte.

Di speciali sevizie usate al Pagano la storia tace; però il D'Ajala racconta che in Castelnuovo non si accordava un letto, per cui si doveva dormire sull'umido suolo, non si permetteva che entrasse o si prendesse cibo, se non in un solo vaso; si soffriva terribilmente la sete; per un mese i detenuti furono privi di pane, cosicchè moltissimi, i quali o erano miserabili o avevano le loro famiglie lontane, non godettero di altro soccorso che della pietà degli altri infelici; ogni due giorni venivano spogliati completamente, affinché fossero perquisiti; erano percossi ordinariamente, insultati e ingiuriati: insomma, la maniera oppressiva e tirannica con la quale furono trattati i detenuti, superò gli orrori della Bastiglia.

Nonostante ciò, la condotta di Pagano nella sua prigionia e innanzi al feroce tribunale fu quella degna di tanto patriota e filosofo; è emblematico, in tal senso, il fatto che alcuni amici lo pregarono di avanzare istanza di grazia alla Regina, per aver salva la vita, ma egli, sulla carta da bollo offertagli per presentare tale istanza compose un sonetto in cui condanna le empietà della Regina "*Rediviva Poppea*"(F.M.Pagano,1993:198).

Trentamila cittadini furono carcerati nella sola città di Napoli, e un numero immenso nelle province.

Le prigioni erano scarse per tanta gente, per cui furono utilizzati anche i sotterranei dei castelli ed altre cave insalubri; si interdissero gli arnesi più necessari alla vita, sedie, lumi, recipienti per bere o per mangiare.

Preposti alle carceri furono uomini spietati, tra i quali un certo Duecce svizzero, un de Gambis.

I detenuti erano martoriati dalla fame e dalla sete, erano battuti, seviziati, esposti alla berlina, coperti di fango e di immondizia.

Incomincia l'orrenda strage.

Tra i primi perirono i generali Schipani e Spanò, e Pasquale Battistessa, gentiluomo distinto, onesto e padre di molti figli.

Condannato alla forca insieme a Domenico Cirillo, a Ignazio Ciaia, al Pigliacelli, anche Mario Pagano fu condotto sulla piazza del Mercato e impiccato come il più vile dei malfattori.

Col supplizio di Luisa Molines Sanfelice hanno termine in Napoli le esecuzioni politiche cominciate con quella dell'ammiraglio Caracciolo.

Furono 99 i soli giustiziati nella città di Napoli, e molti nelle isole flegree e nella provincia.

Il legale assassinio del Pagano ebbe luogo il 29 ottobre 1799 nella piazza del Mercato, quella stessa piazza che nel 1647 fu teatro delle lotte gloriose e sventurate di Masaniello.

Il Pagano andò al patibolo, come scrive D'Ajala, in uno stato "*di pura impassibilità*", tributando gli ultimi suoi sospiri alla patria: "*affrontò la morte impavidamente. Imperturbabile all'aspetto del patibolo, terminò con una serenità celeste una carriera illustrata da tante virtù. Visse da Aristide e morì da Socrate*"(A.Massa, 1993:276).

La morte del Pagano ebbe un eco di dolore in tutto il mondo civile;

3. Gli influssi del pensiero di Mario Pagano sugli sviluppi della dottrina criminologia successiva.

Al tema del diritto criminale Mario Pagano dedica una riflessione che, sviluppata entro binari rigorosamente tecnico – giuridici, risulta di straordinaria ampiezza e profondità, avendo attitudine a coinvolgere numerose e complesse questioni teoriche e pratiche, per di più attinenti non esclusivamente al diritto.

Colpisce l'importanza centrale che il filosofo burghese attribuisce al diritto criminale, per lo sviluppo di quella che egli espressamente definisce "*l'umana felicità*".

Per Pagano la parte della legislazione che ha maggiore influenza sul benessere degli uomini è proprio la legislazione criminale, e su questi temi egli mostra idee chiare e usa formulazioni risolutive.

Al centro di tutto sta la sicurezza del cittadino, la convinzione che egli deve avere di poter liberamente far uso di diritti e facoltà: è dalla limitazione degli esercizi delle naturali potenze che nascono la pace, la concordia e la società.

Non si può parlare della cultura giuridica del '700 napoletano senza prendere in considerazione lo sfondo politico su cui quella cultura andava nascendo: da una parte i nobili e la monarchia che non si dimostravano all'altezza del loro ruolo sociale, dall'altra le classi umili, private anche del sentimento di ribellione, afflitte dalla lotta per la sopravvivenza e quasi passive di fronte al potere.

Questo nodo stretto tra oppressi e oppressori era alla base di una società immobile.

La lezione di Pagano, quella che ci ha lasciato, è quella di essere portatori di una nuova legalità, senza violenza, su cui si fonda la democrazia moderna.

Quando il nodo si stringeva intorno al collo di Pagano, si allentavano i legami tra Napoli e l'Europa.

Il pensiero costituzionalistico nazionale non nasce in Pagano a seguito di effimere circostanze storiche, ma prima; il primato del pubblico costituisce l'originalità del pensiero pagano, un pensiero rivoluzionario, ma in modo originale, rivolto alla pratica, allo studio delle possibilità di modificazione del concreto, e quindi della legge dello Stato.

Nei "*Saggi Politici*" il vero nemico è la lentezza secolare.

Per Pagano la rivoluzione nasce dall'ineguaglianza, dal collasso della storia, nell'involuzione del corso dei Paesi.

Rileggere la biografia e il pensiero di Pagano significa indagare sulle ragioni di un alto impegno etico e civile, sulle ragioni di un pensiero che fu capace di diventare sapienza civile, ossia politica.

Non vi è dubbio che uno degli aspetti più significativi della vicenda rivoluzionaria partenopea fu lo stretto rapporto che legò gli intellettuali alla politica, cui si accompagnò uno slancio patriottico decisivo per il Sud e, come evidenziato da un grande storico di quegli anni, Benedetto Croce, forse anche per l'Italia intera.

Gli avvenimenti napoletani cominciarono a delineare il profilo della democrazia meridionale, e gli aneliti di rivolta contro l'oscurantismo feudale furono il primo episodio in cui il Sud seppe inserirsi in un movimento di dimensione nazionale ed europea.

Oggi è importante riprendere l'analisi di quel sottile legame che, sulla scena della rivoluzione, tenne insieme gli intellettuali, la politica, la passione civile, la democrazia, la modernizzazione del Mezzogiorno.

L'attualità del pensiero di Mario Pagano si può rinvenire anche nel Codice di Procedura Penale vigente; a tal proposito è emblematico il fatto che l'On. Prof. Pisapia, relatore in Parlamento del disegno di legge sul nuovo c.p.p., dichiarò che nella stesura di questo nuovo c.p.p. si fece esclusivamente riferimento a Francesco Mario Pagano, al pensiero illuministico e alla loro attualità.

Ma è significativo anche un discorso dell'allora Presidente della Repubblica Cossiga alla Columbia University del 1989: "*ho pensato di intrattenervi su un avvenimento di grande*

importanza che è imminente in Italia: l'entrata in vigore del nuovo c.p.p.. Perché ho ritenuto che l'argomento possa avere un qualche interesse per voi? Per due fondamentali ragioni. L'una consiste nella constatazione che la Procedura Penale è certamente il sistema normativo che, più di ogni altro, dà la misura della civiltà e della libertà di un popolo. Mi piace a questo proposito ricordare che il Pagano, un pensatore napoletano del 1700, profondo studioso del processo penale, ma anche uomo politico, martire della libertà e lui stesso vittima di un processo ingiusto, da ancien regime, indica nella procedura penale il segno più evidente del livello di civiltà di un popolo. Egli diceva che se giungi in un paese sconosciuta e vuoi subito valutarne il grado di civiltà, non hai che da farti mostrare il c.p.p.” (F. Cossiga, 1989).

4. I riflessi della rivoluzione del 1799 sul quadro politico – culturale italiano.

Il 1799 non conclude la stagione riformatrice del XVIII secolo, ma avvia un'altra stagione culturale, in cui proprio il rifiuto della ristrettezza del movimento riformatore costituisce la base sulla quale costruire la politicizzazione della società italiana; un cambio di indirizzo improvviso, sul quale pesò il dramma del 1799, inteso come occasione di riflessione e di ripensamento.

La sconfitta del 1799 fu anche il disfacimento di un universo intellettuale del tutto inadeguato a gestire la sfida politico – ideologica prodotta dalla rivoluzione francese; ma la riflessione sulla tragedia accorsa consentì alla nuova generazione, che nel 1799 aveva per la prima volta fatto la comparsa sulla scena, di prendere le distanze dalla precedente tradizione, di respingere una volta per tutte le suggestioni prodotte dal riformismo, di rileggere la tradizione patria in un quadro di riferimento ormai profondamente diverso, di trasformare, in breve, quella che era un'esperienza napoletana, in un'occasione di confronto e di sviluppo per la nazione intera.

La sfida per la costruzione di una cultura politica italiana, pur tra mille incertezze e differenziazioni, poteva in ogni caso dirsi lanciata all'indomani stesso del 1799.

5. Tribunali e carceri a Napoli.

Per comprendere la situazione carceraria a Napoli, bisogna partire dal 1540, anno in cui il nuovo Viceré spagnolo Don Pietro di Toledo ebbe l'idea di riunire tutti i Tribunali della città in un unico edificio: tale disegno si inquadra in un preciso progetto di svolta politica, avendo Don Pietro preso atto della carenza politico – funzionale della città (A.Parente,1998:70).

Il risanamento dell'esercizio della giustizia fu uno dei principali obiettivi del programma di Don Pietro: in tale programma egli collocò il riassetto istituzionale dei tribunali e delle carceri napoletane, per dare una risposta ad una istanza ideologica di equità dei cittadini di fronte alla legge.

Con la riunione di tutti i tribunali della città in un unico grande complesso, Don Pietro voleva ottenere una più organica funzionalità dell'amministrazione a vantaggio sia dei magistrati che di tutti i cittadini; ma soprattutto tornava più agevole il controllo da parte dell'autorità, tenuto conto che fino a quel momento le più importanti magistrature avevano sede presso palazzi privati, o nei monasteri della città senza una precisa logica urbanistica e funzionale, ma sicuramente di potere (A.Parente,1998:71).

Gli Angioini, ad esempio, ebbero il loro Tribunale in un palazzo in Via delle Corregge, vicino alla Chiesa dell'Incoronata.

Gli Aragonesi, invece, avevano fissato la sede del loro Tribunale in Via dei Cimbri, l'attuale Forcella, in un enorme palazzo che successivamente prese il nome di "Vicaria vecchia".

Nel palazzo del Marchese del Vasto, acerrimo nemico di Toledo, funzionava il "Tribunale della Sommaria".

Vari, quindi, erano i tribunali presenti a Napoli nel 1500.

La "Gran Corte della Vicaria", composta dalla fusione dei Tribunali della "Gran Corte" e del "Giustiziere", aveva competenza civile e criminale, in grado di appello, sulle dodici province del Regno, oltre che per i singoli affari dei feudi quinternali e sulle cause dei poveri della città; vi erano addetti il Procuratore Fiscale, il Maestro Razionale ed i vari "Mastrodatti".

Questo tribunale seguiva il Re e perciò era detto "a latere principis" e le sue sentenze portavano il sigillo reale (A.Parente, 1998: 72): esso prese il nome di "Vicaria Vecchia", in quanto era stato situato nel palazzo del Vicario del Re, in via delle Corregge.

Un altro Tribunale era la "Camera della Sommaria", che "sull'esempio dell'istituto romano del Procurator Caesaris, aveva competenza su tutti gli affari del Principe e trattava le liti che insorgevano fra il Fisco e i privati, era competente sulla vendita dei Feudi, sugli arredamenti del Regno e provvedeva alla gestione delle Regie Galere, alle Milizie, alle guerre ed ai conti delle entrate fiscali" (A.Parente, 1998: 73).

Tale Tribunale era composto da un Luogotenente e da sei presidenti togati.

Inizialmente "amministrò giustizia" in Castel dell'Ovo, poi nella Piazza della Selleria alla Zecca e nelle case dei *Grandi Camerari* (A.Parente, 1998: 73).

Il "Tribunale della Zecca" aveva competenza sul marchio dei pesi e delle misure, ed aveva sede presso la Chiesa di Sant'Agostino.

Il "Tribunale della Bagliva" trattava cause di poco valore, inferiore a trenta carlini, e si riuniva in locali di fortuna e spesso nella Chiesa di San Paolo Maggiore.

Il "Sacro Regio Consiglio" era un Tribunale d'appello, istituito da Alfonso I d'Aragona, innanzi al quale si portavano i ricorsi di tutti i tribunali, le decisioni civili e penali delle corti inferiori del Regno.

Tale Tribunale ebbe varie sedi: prima in Via delle Corregge, poi in Castel Nuovo, poi nel Palazzo di Don Giovanni d'Aragona, nel Palazzo del Patriarca d'Alessandria e nel Monastero Arcivescovile; nel 1501 venne situato nel cortile del Monastero di Santa Chiara.

6. Le carceri a Napoli.

L'antica fortezza di "Castel Capuano" fu voluta da Ruggiero o, secondo altri, da Guglielmo I il Malo, che nel 1153 chiamò a Napoli l'architetto e scultore Buono.

La fortezza, con fossati e ponti levatoi, con torri e feritoie, era già pronta nel 1160 e venne edificata sui resti delle antiche civiltà della Grecia e di Roma (A.Parente, 1998: 74).

Nel 1230 furono effettuati lavori di restauro da parte dell'architetto fiorentino Fuccio, che con opportuni interventi trasformò la vecchia fortezza in palazzo nobiliare per civile abitazione.

Castel Capuano cessò d'essere dimora di illustri personalità nel 1535, con l'arrivo a Napoli di Don Pietro di Toledo, nominato Viceré del Regno, che fece trasferire nei suoi locali, dopo i necessari lavori di trasformazione e di adattamento, ad opera degli architetti Fernando Maglione e Giovanni Benincasa, tutti gli Uffici Giudiziari e le relative prigioni della città, prendendo il nome di "*Vicaria Nuova*" (A.Parente, 1998: 75).

Nel 1500 a Napoli erano funzionanti vari Tribunali, tutti situati nei palazzi o nelle case dei diversi potenti, e ad ognuno di essi era collegata una prigione.

Le carceri furono situate nei sotterranei, nel piano terra o nell'ammezzato, ed avrebbero dovuto ospitare circa duemila detenuti: "*non solo di quella città, ma anco del regno*".

Le prigioni furono fornite, qualche tempo dopo anche di apposita infermeria.

In rapporto alle diverse categorie sociali il carcere venne suddiviso in varie "*corsie*", alcune delle quali denominate "*delli Nobili*", "*del Mandrillo*", "*di San Lonardo*", "*delli Sbarbati*", ossia per i minorenni; a Roma il reparto minorile di Via Giulia venne definito "*la Polledrara*" (A.Parente, 1998: 75).

Nelle scuderie trovarono quindi posto le celle per il popolino, mentre al piano superiore le "*Larghe*" per i nobili.

A proposito della trasformazione di Castel Capuano in Palazzo di giustizia e carcere uno storico dell'epoca, notar Antonio Castaldo, riporta: "*...fabbricate le belle sale di quel castello, in forma di palazzo lo ridusse, nel quale fece fabbricare le più belle e comode carceri che fossero in tutt'Italia, così per li nobili come per l'altre genti, con i luoghi dè criminali e dè civili...*".

Il trasferimento degli Uffici giudiziari e delle carceri in Castel Capuano avvenne a partire dal 1537, a seguito dell'emanazione urgente di alcune prammatiche da parte di Don Pietro di Toledo, e quando i lavori di ristrutturazione non erano ancora terminati; il Viceré decise in tal senso per porre un freno allo strapotere dei baroni locali, oltrechè alla "*delinquenza organizzata, insistendo sul tassativo divieto di percepire, a qualunque titolo denaro o doni dai ricorrenti; si punivano con estrema severità i falsi testimoni, per l'addestramento e l'istruzione dei quali fiorivano addirittura rinomate scuole*" (A.Parente, 1998: 76).

Altre prammatiche di carattere penale furono emanate per frenare il clima di turbolenza che regnava in città tra il popolo.

Un altro storico, Capaccio, riporta alcune notizie sulle scene giornaliere che si verificavano nel Palazzo di Giustizia di Castel Capuano: "*sono rimasto meravigliato, nel considerare il Tribunale della Vicaria, dove vado per curiosità ogni giorno; così honorando, pieno di spavento nell'esecuzione della giustizia in tante maniere, alla frusta, alle galere, alle forche, al fuoco, alle tenaglie, alle ruote, con spavento di trombe, di stendardi, che minacciano orrore incredibile; con tante altre qualità di miserie che rappresentano l'inferno con urla, stridi pianti e voci lagrimevoli, spettacoli che fan tremare ogni cuor duro...*".

Villari parla di "*strascinamento, mutilazione ed evirazione del cadavere, ostentate minacce di cannibalismo, vendita della carne cristiana, saccheggio della casa...*".

Nel XVII e nel XVIII secolo continuarono ad esistere sia la “*Vicaria Vecchia*” che la “*Vicaria Nuova*”, ma rileva anche il fatto che nel napoletano erano all’epoca in funzione, ed erano particolarmente affollati, i “*Bagni penali*” di Ischia, Procida, Pozzuoli, Castellammare, Capua, Gaeta e, nella sola città di Napoli, quelli detti “*del Granatello*”, “*Granili*”, “*Arsenale*” e “*del Carmine*”.

Per affrontare sia il problema del sovraffollamento, sia i problemi dovuti alla carestia che aveva colpito la regione tra il 1763 e il 1764, oltrechè quello del pericoloso dilagare della delinquenza comune e delle temute sommosse popolari e dei tumulti che avrebbero potuto provocare gli antiborboni, il Governo, nella persona del Marchese Tanucci, decise di spedire sull’isola di Ventotene un ulteriore contingente di vagabondi e criminali da redimere.¹³

Fino al 1886 i Bagni penali erano ancora gestiti dal Ministero della Marina, mentre al Ministero dell’Interno spettava l’amministrazione delle case di pena, ossia la gestione dei detenuti con condanna definitiva, mentre al Ministero di Grazia e Giustizia spettava la gestione delle carceri giudiziarie per i detenuti in attesa di giudizio.

Nel Regno delle Due Sicilie i “*Bagni penali*”, con R.D. 14 luglio 1855 erano già passati dal Ministero della Marina alle dipendenze del Genio di Terra, mentre con R.D. 29 dicembre 1857 furono assorbiti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Le carceri di Castel Capuano chiusero a partire dal 1886, mentre Poggioreale fu inaugurato nel 1908.

Dalle stampe del Castello emergono alcuni particolari relativi alle condizioni di vita a Castel Capuano: si nota una corda alla quale è attaccato un uomo, forse morto, o che sta subendo i famosi “*tratti di corda*”, sistema per far confessare l’accusato.

Inoltre, davanti Castel Capuano esisteva una colonna di marmo su apposito piedistallo, lì trasferita dalla Vicaria Vecchia, dove venivano legati nudi i debitori insolventi o falliti, e costituì a lungo “*l’ara espiatoria del debitore quando faceva cessione di tutti i suoi beni al creditore, nell’assoggettarsi ad una esposizione oscena, a mostrare cioè nudi i glutei pubblicamente...*” (A.Parente, 1998:78).

Attaccata alle spalle del malcapitato un cartello portava scritto “*cedo bonis*”.

Anche a Napoli, fino al secolo scorso, sussisteva l’usanza di appendere le gabbie con le teste e le membra dei delinquenti famosi all’angolo di Castel Capuano, verso la Chiesa di Santa Caterina a Formiello, mentre il Largo di Sant’Onofrio era il luogo deputato per le esecuzioni capitali.

Sempre dalla stampa del Castello si notano alle finestre del pianterreno una serie di bastoni che escono dalle inferriate del carcere: è il sistema escogitato dai carcerati per chiedere l’elemosina ai passanti.

Ovviamente il carceriere che permetteva questo espediente pretendeva di essere pagato con quindici grane al mese.

7. La frammentarietà del panorama carcerario italiano.

¹³ Dell’Ergastolo di Santo Stefano di Ventotene si è già parlato nel cap.III.

Se quella appena descritta è la specifica situazione carceraria a Napoli, si può senz'altro dire che nel Settecento la gestione del settore penitenziario italiano non è uniforme, in quanto l'Italia è suddivisa in tanti piccoli Stati e manca, quindi, la presenza di un potere centrale unificante (A.Parente,1998).

In Piemonte e in Lombardia, a seguito della forte industrializzazione di quelle regioni, si tenterà di utilizzare, come mano d'opera a buon mercato, e per scopi produttivi, tutti quei cittadini rinchiusi nelle pubbliche istituzioni, quali alberghi dei poveri, ospedali, carceri¹⁴.

Intorno al 1730 in Piemonte viene attuata la riforma della prassi criminale, con la quale verrà introdotto il principio di legalità e quello di proporzionalità delle pene al delitto commesso.

Norme specifiche per la correzione dei giovani discoli e piccoli delinquenti verranno emanate, in quello stesso periodo, anche in Lombardia, in Toscana, nello Stato Pontificio e nel Regno delle Due Sicilie (A.Parente,1998).

La situazione nello Stato Pontificio è singolare; viene attuato un doppio regime penitenziario: uno più mite per i preti, i monaci e gli ecclesiastici in genere, custoditi in apposite prigioni, e uno più duro per la popolazione laica.

Fa eccezione, in parte, la città di Roma, dove già da circa due secoli è attuato un trattamento carcerario più umano, e la popolazione detenuta è già suddivisa tra uomini e donne, adulti e minori, laici ed ecclesiastici.

Nel Regno delle Due Sicilie vige il carcere duro¹⁵ e condizioni di vita carcerarie assolutamente inumane.

Si assiste, nel Regno delle Due Sicilie, ad un nuovo esperimento, sulla scorta di quanto suggerito dal filosofo francese Rousseau: la rieducazione dei delinquenti attraverso il loro contatto con la natura incontaminata e selvaggia.

Inizia in tal modo, verso la metà del '700 la colonizzazione di alcune isole dell'arcipelago napoletano, quali Ponza e Ventotene, e delle Tremiti sull'Adriatico.

Ma l'esperimento fallirà clamorosamente, e i carcerati deportati su tali isole per renderle coltivabili attraverso il loro lavoro, faranno presto ritorno nelle prigioni cittadine (A.Parente, 1998).

La Toscana di Pietro Leopoldo diede il primo esempio di una legislazione che abolisse interamente la pena di morte; la riforma della legislazione criminale toscana del 30 novembre 1786 fu il più importante documento dell'influenza delle idee illuminate di Beccaria sulla legislazione italiana del Settecento: si trattò del codice in cui per la prima volta veniva soppressa la pena di morte.

La legge toscana del 1786 sembrò sbizzarrirsi nei dettagli simbolici e nelle modalità pratiche dell'applicazione delle idee di Beccaria, dandoci un esempio particolarmente significativo e curioso del carattere che veniva ad assumere il lavoro forzato nelle menti dei dirigenti di uno Stato dell'antico regime.

8. Le carceri nel Lombardo –Veneto: “le Mie Prigioni” di Silvio Pellico.

¹⁴ Nel Lombardo- Veneto verrà applicato il carcere durissimo, ma di questo si parlerà più diffusamente in seguito.

¹⁵ Ciò è già stato posto in evidenza con riguardo alla situazione napoletana.

“*Le Mie Prigioni*” di Silvio Pellico sono la testimonianza della dura vita che si conduceva nelle carceri del Lombardo – Veneto: *S. Margherita* a Milano, *i Piombi* a Venezia ed in particolare nella fortezza dello *Spielberg* in Moravia, a Brno, durante il dominio asburgico.

Quest’opera ebbe un’efficacia politica grandissima e riuscì, al di là delle intenzioni dell’autore, una severa condanna al regime austriaco.

Il 13 ottobre 1820, quando Pellico fu arrestato, venne condotto nel carcere di *S. Margherita* a Milano: “*alle nove della sera di quel povero venerdì, l’attuario mi consegnò al custode, e questi si fece da me rimettere orologio, denaro e ogni altra cosa ch’io avessi in tasca*” (S. Pellico, 1966:75).

La stanza che toccò al Pellico era a pian terreno, e si affacciava sul cortile: “*appoggiato alla finestra della cella, il prigioniero ha la prima sensazione della perdita libertà. Non le ricche e lussuose sale del palazzo Porro, non le vie e i giardini della città, ma carceri tutt’intorno. Fissa gli occhi sbigottiti nel buio, tende l’orecchio in ascolto: non le note voci degli amici, ma il passo pesante dei carcerieri che vigilano, il canto frenetico dei rinchiusi che cercano l’oblio dei loro mali. Ieri libero e felice, oggi sepolto in una prigione, e fino a quando? L’Austria non perdona facilmente i delitti politici.*” (S. Pellico, 1966: 75).

Per una scala buia, Maroncelli e Pellico furono fatti scendere nel fossato che girava attorno al castello e rinchiusi in due orridi antri: un nudo pancone per letto, una dura catena al piede sinistro, un tozzo di pane nero e una “*broda bigia*” per cibo; una “*ruvida vestaccia di sacco*” a due colori alternati e un cappello bianco come divisa.

Nessuna comunicazione col mondo, nessuna notizia dai propri cari; lavori manuali bassi e umilianti, quali il preparare filacce e fare calze.

Tre volte al giorno, mattina, sera e mezzanotte, perquisizioni minuziose e inutili.

In quello che prima era un monastero echeggiavano bestemmie e canzoni invereconde, ed era gremito di “*uomini d’ogni fatta, e per lo più destinati agli ergastoli e alle forche*”.

Spesso allo Spielberg si era costretti a sloggiare per dare posto “*a qualch’altro grosso uccello*”.

Anche Pellico fu costretto a cambiare cella: “*il nuovo alloggio era tristissimo. Una stanzaccia, oscura, lurida, con finestra avente non vetri alle imposte, ma carta, con pareti contaminate da goffe pitturacce di colore, non oso dir quale; e ne luoghi non dipinti erano iscrizioni. Molte portavano semplicemente nome, cognome e patria di qualche infelice, colla data del giorno funesto della sua cattura. Altre aggiungeano esclamazioni contro falsi amici, contro se stesso, contro una donna, contro il giudice, ecc...*” (S. Pellico, 1966: 95).

Sulla galleria che era sotto la finestra, passavano e ripassavano in continuazione altri prigionieri, accompagnati dai secondini; andavano agli esami e ritornavano: “*Questo triste spettacolo, a’ primi giorni, cresceva i miei dolori. Mi passavano parimenti sotto gli occhi molte donne arrestate. Da quella galleria si andava, per un voltone, sopra un altro cortile, e là erano le carceri muliebri e l’ospedale delle sifilitiche. La donna è per me una creatura sì sublime! Il vederla, l’udirle, il parlarle, mi arricchisce la mente di nobili fantasie. Ma avvilita, spregevole, mi perturba, m’affligge, mi spoetizza il cuore*” (S. Pellico, 1966: 97).

Comunicare con gli altri non era cosa facile, ma i tentativi non mancavano, anche se il successo non era assicurato; prova ne è il tentativo di Silvio Pellico di comunicare con

l'amico Maroncelli per rispondere al "viglietto" che gli era pervenuto tramite "un disgraziato prigioniero".

Con una spilla si forò un dito e fece con il sangue poche righe di risposta che rimise al messaggero.

"Egli ebbe la mala ventura d'essere spiato, frugato, colto col biglietto addosso e, se non erro, bastonato. Intesi alte urla che mi parvero del misero vecchio, e nol rividi mai più. Invano chiesi parecchie volte al custode e a'secondini. Crollavano il capo e dicevano: l'ha pagata cara colui – non ne farà più di simili – gode un po' più di riposo. Accennavano essi alla prigionia ristretta in cui veniva tenuto quell'infelice, o parlavano così perch'egli fosse morto sotto le bastonate o in conseguenza di quelle?" (S. Pellico, 1966: 85).

CAPITOLO V

L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA CARCERARIO DAL POST – ILLUMINISMO AI GIORNI NOSTRI.

1. Riepilogo degli sviluppi dell'istituzione carceraria nel XVIII secolo.

La ricostruzione dei tratti essenziali dello sviluppo storico dell'istituzione carceraria in Italia nel periodo preunitario comporta notevoli difficoltà, soprattutto a causa della mancanza di un potere centrale unificante: manca, infatti, nel nostro Paese uno Stato unitario che consenta un'omogeneità dell'intervento statale, e non solo per quanto riguarda più specificamente il carcere.

Manca, quindi, quella evoluzione unitaria dell'organizzazione dell'Amministrazione che ha avuto un ruolo fondamentale negli altri Paesi europei, quali l'Inghilterra e i Paesi Bassi.

In alcuni Stati italiani, come il Piemonte e la Lombardia, dove maggiore era lo sviluppo industriale, si assiste al tentativo di utilizzare per scopi produttivi, come mano d'opera a buon mercato, coloro che erano rinchiusi negli Ospedali e nelle opere pie; durante quel periodo, negli Stati Sabaudi, si sviluppa un'intensa attività nel campo dell'assistenza e della correzione.

Nel 1723 e nel 1729, Vittorio Amedeo II attua la riforma della legislazione e della prassi criminale, introducendo il principio di legalità e quello di proporzionalità della pena al delitto commesso.

La politica correzionale nei confronti dei giovani, come già si era verificato per la casa di lavoro ad Amsterdam, fornisce un'impronta per la gestione della politica criminale, e diviene la base ideologica che sottende tutte le esperienze italiane dell'epoca, da quella del Franci a Firenze, a quella dell'Ospizio di S. Michele a Roma.

A questo movimento di rinnovamento non rimane estranea la politica criminale che trova in Beccaria il traduttore di quei principi in materia penale che saranno il vanto dell'Illuminismo e della tradizione liberale italiana¹⁶.

Questo passo, che conclude il trattato *“Dei delitti e delle pene”*, scritto da Beccaria nel 1746, esprime in modo chiaro il movimento di pensiero, nel quale confluisce tutta la filosofia politica dell'Illuminismo europeo.

Questa filosofia determinò per la scienza penalistica, italiana ed europea, la formulazione programmatica dei presupposti per una teoria giuridica del reato, della pena e del processo, nel quadro di una concezione liberale dello Stato di diritto, basata sul principio utilitaristico della massima felicità per il massimo numero di persone, e sulle idee del contratto sociale e della divisione dei poteri.

Questo movimento di pensiero, sviluppatosi nell'età dell'Illuminismo, porterà all'elaborazione teorica del sistema punitivo carcerario che aveva trovato le sue origini nel periodo mercantilistico.

Infatti, ancora durante il XVIII secolo la pena del carcere veniva usata indistintamente per i condannati, vagabondi, orfani, anziani, pazzi.

Le prigioni erano piene di *“indesiderabili”* e *“diseredati”*, i quali spesso riuscivano a scoprire di quale reato erano accusati solo dopo essere stati imprigionati; del resto, non esisteva un criterio predefinito per fissare la durata della pena.

Per Beccaria, il contratto sociale è alla base dell'autorità dello Stato e delle leggi: la sua funzione, che deriva dalla necessità di difendere la coesistenza degli interessi individuali nello Stato civile, costituisce anche il limite logico di ogni legittimo sacrificio della libertà individuale attraverso l'azione dello Stato, e in particolare dell'esercizio della potestà punitiva dello Stato stesso.

La necessità di cambiamenti radicali nel sistema sanzionatorio – penale, sostenuta dai riformatori a partire da Montesquieu, diviene un nodo centrale del dibattito politico.

La formalizzazione sia del diritto sostanziale che di quello procedurale, unitamente all'attacco verso ogni amministrazione arbitraria della giustizia penale, costituiranno gli obiettivi fondamentali di Beccaria e Montesquieu.

Di primaria importanza è la pionieristica difesa, da parte dello stesso Beccaria, dell'abolizione totale della pena di morte, anche in casi di omicidio.

¹⁶ “perchè ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, deve essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi...” (Beccaria, 1981:159).

Le teorie di Beccaria e di Howard influenzarono profondamente il movimento riformista dell'epoca.

Nelle province dell'Italia settentrionale soggette alla dominazione austriaca era stata costruita nel 1759, ad opera dell'imperatrice Maria Teresa, una casa correzionale, a Milano, basata su moderni criteri architettonici ; il successore di Maria Teresa, Giuseppe II, dedicò grande impegno nell'Amministrazione della Giustizia e al diritto penale.

In Toscana, soprattutto sotto la guida di Pietro Leopoldo, vi fu dal 1761 al 1790 un'intensa attività riformatrice, che riguardò anche il campo penale.

Nel 1786 fu emanata la legislazione criminale toscana: in essa si abolivano la pena di morte e la tortura, i delitti di lesa maestà erano ridotti alle fattispecie comuni, la correzione del reo veniva chiaramente posta tra gli scopi della pena.

Anche il Regno di Sardegna vide il fiorire, nella prima metà del secolo XIX, dei primi istituti di correzione.

Da un'indagine comparata emergono quattro orientamenti della politica penitenziaria di quegli anni, che vanno esaminati singolarmente, seppure brevemente.

Il sistema filadelfiano, applicato per la prima volta nel penitenziario di Cherry Hill, era fondato sul più rigoroso isolamento, diurno e notturno, nonché sul divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa in comune.

Il sistema auburniano prevedeva la segregazione notturna, ma a differenza del sistema filadelfiano, consentiva ai detenuti il lavoro in comune diurno, sebbene con l'obbligo del silenzio.

Il sistema inglese, detto anche sistema misto, era articolato in modo tale da consentire il graduale passaggio dei reclusi dal regime di isolamento continuo a quello di isolamento solo notturno, con possibilità di svolgere, durante il giorno, attività lavorative con altri detenuti.

Il sistema irlandese, ideato da Walter Crofton, era basato sul rigore della segregazione, in un primo periodo, e sulla progressiva emancipazione del detenuto che, se meritevole, poteva godere di alcuni benefici, ultimo dei quali la liberazione condizionale.

Tra i due principali sistemi carcerari, quello filadelfiano e quello auburniano, si diede preferenza, nel Regno di Sardegna, al secondo.

Fino al 1848 si continuò a seguire tale sistema e non si ebbero più grosse innovazioni.

La discussione riprese con un intervento in Parlamento nel 1849 di Cavour, il quale, partigiano del sistema filadelfiano, propose di riconsiderare la questione.

Seguì una relazione del ministro, ma non si mutò l'impostazione di fondo, finché la questione non fu ripresa, a proposito di un progetto di legge del ministro degli interni sulla riforma delle carceri giudiziarie, nel 1851; per queste, che presentavano maggiori difficoltà, il progetto prevedeva l'adozione del sistema di separazione continua e alla fine, nonostante le numerose opposizioni, tale progetto passa, anche grazie all'appoggio di Cavour, divenuto Presidente del Consiglio.

Le opposizioni vertevano soprattutto sulle critiche che il sistema aveva sollevato, dove era stato applicato, a causa della disumanità, e sulla difficoltà nel reperire i fondi necessari alla generale riorganizzazione degli stabilimenti, che si sarebbe resa necessaria.

Il codice penale sardo – italiano del 1859, così detto perché sarebbe divenuto il codice del nuovo Regno d'Italia, prevederà, al suo titolo primo, ben sei differenti tipi di pene detentive, distinte in pene criminali, quali i lavori forzati a vita o a tempo, la reclusione, la relegazione, e pene correzionali, quali il carcere e la custodia, per tutte le quali, ad eccezione della relegazione e della custodia, era previsto l'obbligo o la possibilità di scontare la pena lavorando.

Nulla è detto, però, nel codice, del particolare regime cui i condannati sarebbero stati sottoposti.

2. Dall'Unità d'Italia al regolamento del 1891. L'affermazione del Diritto Penitenziario come scienza autonoma.

Nel periodo che va dall'unità d'Italia al 1865, mentre si procede ad un'unificazione legislativa, non viene fatto nessun tentativo di uniformare gli ordinamenti penitenziari nel territorio nazionale.

Le motivazioni possono essere ricercate nell'approccio settoriale dei penalisti, che trascurano di valutare l'importanza delle istituzioni penitenziarie, come se queste non fossero naturalmente consequenziali all'ordinamento penale.

Tale distacco ha portato i cultori di diritto penale a disinteressarsi del problema carcerario, limitandosi a disquisire sul fondamento filosofico – morale della pena, senza considerare che la pena detentiva era divenuta la principale delle sanzioni comminate dal sistema penale.

Questa frattura fra sistema penale e istituzioni carcerarie costituisce una delle principali caratteristiche della storia carceraria in Italia.

Al conseguimento dell'unità e dell'indipendenza dell'Italia, avevano contribuito forze politiche diverse: moderati, mazziniani, gruppi radicali, socialisti; fra le varie correnti ebbero il sopravvento, mantenendo la direzione del movimento risorgimentale, i moderati, i quali utilizzavano anche l'attività dei mazziniani e dei rivoluzionari come elemento del loro programma politico; erano tuttavia presenti componenti sociali moderate quali l'aristocrazia terriera, la Chiesa ed importanti strati della piccola borghesia, esclusi da ogni influenza nella vita dello Stato.

In questo periodo il dibattito scientifico, profondamente influenzato dalle idee di Darwin, Marx ed Engel, si caratterizzava per un orientamento deterministico, che influenzava le ricerche criminologiche; queste presero fondamentalmente due direzioni, a seconda della maggiore o minore enfasi nello studio della società o dell'individuo.

Si sviluppano così la sociologia e l'antropologia criminale, accomunate dall'utilizzazione dei metodi propri delle scienze naturali, quali l'osservazione della realtà e la spregiudicatezza nei confronti del dogmatismo delle teorie precedenti.

Si trattava, in particolare, di contestare uno dei principi formulati dalla Scuola Classica, per la quale il reato non era una realtà di fatto, ma di diritto.

Alla Scuola Classica si opponeva la Scuola Positiva, il cui merito fu , con l'opera del Lombroso, di spostare l'accento dallo studio del reato a quello del reo.

La pena non viene considerata solo come una giusta retribuzione per il male commesso, ma diviene mezzo giuridico di difesa sociale contro il reo, che non deve solo essere punito, ma anche riadattato alla società, e solo nell'impossibilità di attuazione di questa finalità neutralizzato con la segregazione.

Nonostante la frequenza dei dibattiti in campo penale, non risulta una corrispondente vivacità di dibattiti in campo strettamente penitenziario.

Il Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria dell'epoca, Beltrani Scalia, per dare impulso agli studi nel campo della riforma penitenziaria, fonda la "*Rivista di discipline penitenziarie*", che, in breve tempo divenne palestra internazionale di studi penitenziari; lo stesso Beltrani Scalia promuove, inoltre, la riforma del regolamento penitenziario.

Il regolamento affida all'iniziativa dei privati la costituzione di una società di patronato, la cui missione è quella di interessarsi alla sorte di coloro che sono sulla via del delitto, cercando di redimerli.

Il regolamento si occupa, inoltre, del personale amministrativo e di custodia, prima di giungere al trattamento dei detenuti, dando disposizioni sul regime cui devono essere sottoposti.

Negli stabilimenti carcerari i condannati e gli inquisiti sono condannati al lavoro, che però nei giorni festivi è, di regola, facoltativo.

I condannati di esemplare condotta, che abbiano scontato la metà della pena, possono essere applicati ai servizi domestici dello stabilimento; i condannati all'ergastolo non possono essere addetti a tali uffici prima di avere scontato venti anni di pena.

Non possono, di regola, essere addetti a tali uffici i condannati recidivi, quelli per furto, per rapina e per delitti contro il buon costume e coloro che furono puniti per gravi infrazioni disciplinari.

Nel 1903, il Regio Decreto n.337 del 2 agosto sopprime l'uso della catena al piede per i condannati ai lavori forzati, e il Regio Decreto del 1903 n. 484 del 14 novembre, abolisce la punizione della camicia di forza, dei ferri e della cella oscura, sostituite dalla cintura di sicurezza da usarsi in modo sia preventivo che punitivo.

Dopo l'uccisione del Re Umberto a Monza, il nuovo Re, Vittorio Emanuele III diede l'incarico di formare il governo a Zanardelli che, a fine secolo si era schierato dalla parte dei difensori della libertà e dei diritti costituzionali.

Nel nuovo governo entrò anche Giolitti, per il quale il proletariato era ormai un fenomeno che rivestiva una tale importanza da non poter più essere emarginato con la violenza dal contesto sociale.

Tuttavia, anche la pressione politica a favore di un' incisiva revisione dell'ordinamento carcerario non andava oltre una pietistica e generica denuncia delle tragiche condizioni dei detenuti, non riuscendo a varare modifiche complessive del sistema su cui si basava il sistema penitenziario.

3. Il regolamento carcerario del 1931.

In campo penalistico, il Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n.1398, approva il Codice penale Rocco che, sfruttando un discutibile compromesso fra la Scuola Positiva e la Scuola Classica, crea un sistema penale di maggiore severità.

Il Codice Rocco introduce anche il cosiddetto sistema del doppio binario, ancora presente nell'ordinamento penale italiano: oltre alle vere e proprie pene, sanzioni detentive e pecuniarie, legate ad un fatto costituente reato, sono previste le misure di sicurezza comminate dal giudice in base alla pericolosità del soggetto.

Nascono così, sotto il profilo penitenziario, oltre le vere e proprie carceri per l'esecuzione della pena detentiva, gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza: case di lavoro, colonie agricole, ospedali psichiatrici giudiziari.

Nel 1931 viene approvato con Regio Decreto 18 giugno, n. 787, il nuovo regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, in esecuzione dei nuovi codici penale e di procedura penale.

L'emenda del condannato viene considerata tra i principali capisaldi della riforma; infatti, la concezione della pena pur conservando il carattere di castigo, evidenzia la necessità che il regime carcerario serva al recupero del condannato, nell'interesse dell'individuo e della società.

La segregazione cellulare viene abolita, in quanto si ritiene che la solitudine, anziché essere fonte di raccoglimento, serve a rafforzare le tendenze asociali del condannato.

Viene espresso in modo chiaro il carattere dell'esecuzione penale, che deve perseguire le finalità di espiazione, di prevenzione e di emenda attraverso il lavoro, l'istruzione e le pratiche religiose, che sono mezzi di rieducazione universalmente riconosciuti validi e di indiscutibile efficacia.

Il lavoro, quindi, è posto quale cardine, su cui si basa il buon esito dell'esecuzione penale.

4. Dall'Assemblea Costituente alla riforma del 1975.

Nell'Assemblea Costituente particolare attenzione viene dedicata al problema della pena e dell'esecuzione penale; infatti, l'art.27 Cost., oltre all'abolizione della pena di morte, stabilisce che *“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*.

Il movimento per la riforma dell'ordinamento penitenziario iniziò ufficialmente, in sede governativa, con la nomina di una Commissione ministeriale avvenuta il 20 aprile 1947.

Dopo una lunga fase di lavori ministeriali, il Parlamento fu finalmente investito dell'esame di un disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, predisposto dal Ministro Gonella e approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 giugno 1960; tale disegno, però, decadde per fine della legislatura.

Bisognerà attendere il 1975 per avere una legge sull'ordinamento penitenziario che, in quest'ottica, segna un fatto assolutamente nuovo, la cui rilevanza va colta innanzitutto sotto il profilo formale: per la prima volta, infatti, la materia che attiene agli aspetti applicativi delle misure penali, privative e limitative della libertà, e alla condizione dei soggetti sottoposti all'esecuzione, viene regolata con legge.

L'aver regolato con legge formale la materia è dovuto al presumibile concorso di tre ragioni.

La prima riguarda il riconoscimento dell'accresciuta importanza degli istituti che attengono al momento in cui le esigenze di protezione della collettività si traducono in un complesso di interventi diretti alla custodia e al recupero sociale degli autori di reato.

Ciò sta a sottolineare la convinzione che l'insieme dell'operazione penale si risolve in prospettive di successo solo nella misura in cui ai provvedimenti giudiziari di natura penale segua un impegno di azione specificamente dedicato all'uomo.

Esso si attualizza, giorno per giorno, in quelle procedure e metodologie definite "*trattamento penitenziario*".

La seconda ragione è di carattere squisitamente giuridico – garantistico, e riguarda la necessità che, in coerenza con i principi del nostro ordinamento, le materie che coinvolgono il riconoscimento e la tutela di diritti soggettivi e di altri fondamentali interessi siano riservate alla regola della legge.

La terza ragione è di carattere sistematico.

Il legislatore, intorno al nucleo centrale della condizione penitenziaria, ha voluto attrarre una serie di istituti del tutto nuovi, o derivati da altre branche della legislazione preesistente, che, secondo una distinzione della nostra tradizione dottrinale, rientravano nelle sfere del diritto penale sostanziale e di quello processuale.

5. Le riforme degli anni '80.

Gli anni successivi al 1975 sono stati densi di avvenimenti di forte rilevanza storica, politica e sociale, che hanno influito profondamente anche sul modo di intendere il fenomeno criminale, nonché sulla stessa ideologia dell'esecuzione penitenziaria.

Le progressive e violentissime ondate di terrorismo e di criminalità organizzata non potevano non determinare, infatti, una situazione di obiettiva emergenza, fatalmente destinata ad incidere anche nel contesto carcerario, secondo una logica non dissimile da quella dominante nella prospettiva di tutela dell'ordine pubblico.

La nuova legge si colloca decisamente come fattore trainante nella prospettiva della decarcerizzazione, ovviamente in riferimento alla fase esecutiva, prevedendo in primo luogo un allargamento delle opportunità di uscita temporanea dal carcere per i detenuti che vi sono ospiti, con la possibilità del lavoro all'esterno, dei permessi premio, della semilibertà, e in secondo luogo un allargamento delle possibilità di esenzione, in tutto o in parte, dell'esecuzione penitenziaria stessa, secondo la logica del non ingresso in carcere, ovvero dell'uscita anticipata dal carcere.

Questo innegabile indirizzo di favore per la decarcerizzazione, riflette una delle due anime individuabili all'interno della legge del 1986: quella contraddistinta dall'aspirazione ad una maggiore apertura del carcere verso l'esterno, attraverso una variegata modulazione di istituti tendenti a favorire un alleggerimento delle singole esperienze penitenziarie.

La seconda anima della novella del 1986 è collegata alle esigenze dell'ordine e della sicurezza interna degli istituti e alla necessità di neutralizzare i detenuti maggiormente pericolosi.

Di qui la previsione di un regime particolare di sorveglianza, sostanzialmente commisurato a più o meno elastici parametri di pericolosità penitenziaria dei detenuti medesimi.

Le due anime si intrecciano nel tessuto della nuova legge, trovando la loro ratio ideologica nel principio fondamentale della diversificazione del trattamento secondo la personalità di ciascun soggetto.

Entro questo schema di differenziazione sul piano trattamentale trovano coerente collocazione, da un lato un trattamento più aperto, più ricco di opportunità proiettate verso l'esterno, per i detenuti più meritevoli, dall'altro un trattamento più rigido nei riguardi dei detenuti che manifestino un concreto rifiuto alle offerte di coinvolgimento nelle attività di rieducazione esperita anche nei loro riguardi.

Di notevole importanza, nella novella del 1986, è l'introduzione della disciplina dei permessi premio, che consistono nella possibilità di uscire dal carcere per periodi non superiori ogni volta a quindici giorni, fino ad un limite massimo complessivo di quarantacinque giorni all'anno.

Ma la legge del 1986 si caratterizza anche per le notevoli modifiche apportate alle misure alternative, già in precedenza recepite nel tessuto dell'ordinamento penitenziario, nell'ottica di una sempre maggiore liberalizzazione di questi istituti.

La novella dell'86 rappresenta un passo decisiva nella piena attuazione del principio consacrato nell'art.27,co.3, della Costituzione, facendo del condannato il soggetto attivo della propria sorte durante l'esecuzione della pena, direttamente responsabilizzato in ordine agli esiti del trattamento e, quindi, in ordine alla progressiva realizzazione del proprio recupero sociale.

La nuova disciplina penitenziaria è stata completata con le consequenziali modifiche apportate al regolamento di esecuzione con il D.P.R. 18 maggio 1989, n. 248.

6. Il nuovo Codice di Procedura Penale.

Il 24 ottobre 1989 è entrato in vigore il nuovo Codice di Procedura Penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, il quale si ispira al modello cosiddetto accusatorio, in cui manca la figura del giudice istruttore.

La nuova disciplina del processo penale è destinata a comportare indubbiamente notevoli riflessi sul sistema penitenziario, ed in particolare sulla composizione della popolazione penitenziaria.

Principale conseguenza a livello penitenziario dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. dovrebbe essere una contrazione del fenomeno della custodia cautelare, con conseguente modifica del rapporto tra detenuti imputati e detenuti in espiazione della pena.

Innanzitutto il nuovo c.p.p. contempla il ricorso alla custodia cautelare in carcere da parte dell'Autorità Giudiziaria procedente in misura assai più ridotta rispetto alla precedente disciplina.

La nuova normativa prevede una serie di misure cautelari personali di diversa intensità, nel disporre le quali il giudice deve attenersi a criteri di adeguatezza e proporzionalità, cioè deve tener conto della specifica idoneità di ciascuna delle misure in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, e del fatto che ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

In ogni caso, poi, la custodia cautelare in carcere può essere disposta unicamente quando ogni altra misura risulti inadeguata.

Inoltre, la sottoposizione alle misure cautelari può essere disposta solo nei confronti di colui a carico del quale sussistono gravi indizi di colpevolezza, e purchè si proceda per delitti per i quali la legge stabilisce la pena all'ergastolo e alla reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Il sempre più violento attacco sferrato dalle organizzazioni criminali operanti sul territorio nazionale alla società civile ha inevitabilmente portato, nel tentativo di arginare in qualche modo il fenomeno, non più tollerabile, all'emanazione, avvenuta di recente, di provvedimenti volti a modificare in senso restrittivo sia l'ordinamento penitenziario che il nuovo Codice de Procedura Penale.

7. Lo stato attuale del sistema penitenziario.

Dall'analisi svolta si evince chiaramente che nel corso degli anni è andata in crisi l'illusione trattamentale, cioè quella teoria operativa secondo la quale la pena – privazione della libertà doveva essere occasione di trattamento che potesse e dovesse eliminare le cause del delitto e restituire un soggetto guarito e rieducato alla società libera.

Da questa generalizzata crisi della funzione rieducativa del penitenziario è nato il rischio di un ritorno ad un puro retribuzionismo e di un abbandono di programmi penitenziari aventi per effetto obiettivo l'umanizzazione della pena.

Da ciò il fermo richiamo alla necessità di non abbandonare il principio rieducativo nella gestione concreta dei sistemi penitenziari, in nome di diverse esigenze inquadabili nella necessità del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle esigenze di difesa sociale.

Il sentimento di delusione nei confronti della mitologia trattamentale deriva in gran parte dalle analisi dei risultati in termini di recidiva, ritenuta da sempre metro di valutazione della bontà dei sistemi penitenziari (C.Vassalli,1982: 437).

Di fronte a tale situazione, due reazioni diverse si sono registrate.

L'una tendente a contestare radicalmente l'ideologia del trattamento, proclamando che l'amministrazione della giustizia penale non ha per obiettivo lo stabilire una diagnosi ed un trattamento per individui che presentino sintomi di devianza sociale, ma invece semplicemente quello di far passare il messaggio secondo il quale alcuni atti non sono autorizzati.

Secondo tale visione, conseguentemente, è totalmente erronea l'analogia tra criminalità e malattia, e nessuna prova scientifica può corroborare l'opinione secondo la quale differenti forme di trattamento possono influire sulla recidiva, ad eccezione della pena di morte e della castrazione.

Una seconda posizione parte dalla crisi della rieducazione – che è crisi del pilastro plurisecolare che legittima il sistema carcerario, ed è quindi da non sottovalutare in tutta la sua importanza storica – per rovesciare la prospettiva, dalla necessità di giustificare l'utilità della pena privativa della libertà, necessità che nasce con Beccaria nel momento della negazione della giustizia metafisica e dell'affermarsi dell'economicità della pena, alla doverosità di limitare la dannosità della privazione della libertà, per governi che vogliono tener conto dei diritti fondamentali della persona umana.

Limitare, cioè, quello che è stato definito il deterioramento da carcerazione soprattutto per i detenuti di lunga durata.

Secondo una tale impostazione, cui è difficile negare realismo e coerenza, i sistemi penitenziari devono attrezzarsi nel senso di offrire, con le opportunità che una volta si chiamavano trattamentali, e cioè lavoro, formazione professionale, studio, contatti con l'esterno, una struttura aperta e polifunzionale, che controbilanci i danni da carcerazione e offra maggiori *chances* per una reale risocializzazione dopo la liberazione.

Alla base c'è la presa d'atto del fatto che il carcere è un male necessario e che occorre progressivamente ridurre il ricorso ad esso come strumento di controllo sociale.

Su tale impostazione sono, in fondo, allineate le Regole penitenziarie europee.

A prescindere, quindi, da altre valutazioni e da ogni indagine sull'utilità della pena, l'umanizzazione del regime penitenziario, anche attraverso le cosiddette "*offerte di attività inframurali*" da un lato, e il sempre più frequente ricorso alle misure di trattamento in libertà dall'altro, avrebbero in sé un valore positivo.

La prima pratica, che produce un obiettivo miglioramento delle condizioni di vita in carcere, contribuisce, infatti, ad una riduzione del surplus di sofferenza non insito nella privazione della libertà, che deve essere pena in sé, depurata da altre afflizioni dipendenti non dalla legge, ma dall'organizzazione penitenziaria.

La seconda, invece, coprendo con misure di trattamento in libertà spazi prima propri del carcere, evita la stessa privazione della libertà, da considerare una sofferenza sproporzionata alle violazioni meno gravi della normativa penale.

La progressiva apertura della prigione alla realtà esterna configura quella che è forse la più importante novità nella storia penitenziaria di questo secolo.

Attraverso la pratica generalizzata di congedi e dei permessi, nonché delle varie forme di semilibertà e semidetenzione, l'esperienza del carcere non è più un fatto di assoluta separatezza.

Se questo fenomeno non è sviluppato nello stesso modo nei vari sistemi, esso peraltro configura uno scenario futuro molto probabile, con il quale bisognerà confrontarsi.

Da queste premesse teoriche, il nuovo realismo della pratica penitenziaria muove verso forme sempre più avanzate di omologazione dell'interno della prigione con l'esterno del sociale.

Grossa novità, per esempio, anche per la strutturazione stessa del penitenziario, è data dal capovolgimento, sperimentato per la prima volta in Svezia, del principio della differenziazione.

Uomini e donne, minori e adulti, delinquenti primari e recidivi: non vi è più una rigida separatezza delle carceri, ma si sperimentano sistemi di comunità.

È l'affermarsi del principio della cosiddetta "*attenuazione*", che paradossalmente appare come un ritorno alla promiscuità del penitenziario più antico.

In particolare, in Svezia, anche per ragioni di spesa, ossia per la difficoltà di creare numerosi istituti femminili per poche detenute, esiste una promiscuità durante il giorno, durante lo svolgimento delle normali attività.

Il rischi di inconvenienti sembra bilanciato dall'accresciuta possibilità, per le donne, di espiare la pena in un carcere prossimo al domicilio.

Pare, quindi, doveroso riconoscere che la sopravvivenza del carcere stia passando attraverso un'operazione di riduzione e di negazione dei due principali pilastri ideologici, già fondamentali nei secoli passati, e cioè quelli della separatezza dall'esterno e della differenziazione all'interno.

In effetti, le antiche forme di neutralizzazione attraverso la segregazione in cui si sostanzialmente la pena carceraria non sono più praticamente riproducibili, almeno in un contesto rispettoso dei diritti umani quale quello dell'Europa e dei paesi sviluppati.

Di qui il diffondersi di forme di restrizione di libertà domiciliari, molto meno onerose per lo Stato e di poco differenti, sul piano dell'entità del sequestro della libertà legale, dalle attuali forme di carcerazione.

Per questo stanno per essere elaborate sia dal Consiglio d'Europa che dalle Nazioni Unite, regole standard per l'applicazione delle sanzioni in ambiente libero, potendosi verificare concrete violazioni dei diritti fondamentali anche nell'esecuzione di sanzioni non carcerarie.

Ad esempio l'elettronica e l'informatica, oltre che essere impiegate per la sicurezza degli istituti, per esempio con la regolazione automatica dell'apertura e chiusura delle porte e con i controlli periodici dei detenuti, sono già utilizzate, in alcuni Stati USA, e sperimentalmente in Gran Bretagna, per controllare i soggetti in libertà vigilata o agli arresti domiciliari con l'applicazione di un microtrasmettitore inserito nella caviglia o collegato con la persona in altro modo, che controlla che gli spostamenti del portatore siano compatibili con le limitazioni previste.

Simili soluzioni, giustificate dal principio pericoloso secondo cui tutti i sistemi che possono evitare la carcerazione sono per ciò stesso legittimati, suscitano molte perplessità perché sottolineano il carattere di oggetto della persona controllata, che assume nel contesto un ruolo meramente passivo.

Più in generale, del resto, una volta denunciata la progressiva rinuncia alla finalizzazione correzionale, il rischio è che si apra una via di esclusivo contenimento e controllo al futuro del penitenziario, sia esso carcerario o extramurale.

La partecipazione della società esterna alle forme di gestione della pena, sia intramurale che a mezzo delle sanzioni in libertà, è un aspetto importante della progressiva riappropriazione, da parte della società libera, del diritto di punire, ormai molto diverso nella sua pratica concreta rispetto alle origini.

È da considerare l'iniziativa del Consiglio d'Europa, di proporre un cambiamento generale di nomenclatura, finalizzato all'abbandono del termine "*penitenziario*", relitto storico collegato all'origine religiosa della motivazione della pena privativa della libertà.

Sono da registrare, per la loro stimolante originalità, e per il ruolo che potrebbero avere per lo sviluppo dei sistemi penali, le ricostruzioni della problematica penale in termini di "*neogarantismo*", che ad una severa critica delle posizioni trattamentali, unisce un'organica teoria dello Stato di diritto in termini di democrazia sostanziale e di compiuto riconoscimento dei diritti umani fondamentali.

Le attuali tendenze – a meno di inaspettate, gravi e generalizzate crisi di carattere economico che marginalizzerebbero notevoli fasce sociali, abbassando nel contempo il

presente elevato livello di tolleranza generale alla media e piccola devianza criminale – sembrano avviarsi verso un futuro che dovrebbe vedere un controllo penitenziario soffice ed insieme limitato nella quantità di interventi, ispirandosi al principio del minor intervento penale possibile, a favore di forme più sofisticate e soft di controllo sociale.

CONCLUSIONI

Dalla disamina svolta si evince che teoria e prassi, nell'ambito dell'evoluzione delle istituzioni carcerarie del XVIII secolo, viaggiano su binari paralleli destinati, quindi, a non incontrarsi mai.

Infatti, se dal punto di vista teorico il nostro scenario socio – culturale è ricco di illustri sostenitori dell'abolizione della pena di morte, nonché di condizioni di vita penitenziaria più consone ad un essere che possa dirsi umano, la realtà dei fatti smentisce queste premesse.

Gli eventi storici mostrano come ancora non vi sia un terreno propizio affinché attecchiscano le nuove ideologie illuministiche.

I grandi ideali sono ancora lontani dal trovare concreta applicazione, pur non potendo disconoscere i grandi passi in avanti compiuti da criminologi, filosofi, letterati e pensatori di ogni genere.

Si pensi, solo in via esemplificativa, al pensiero e all'opera di Cesare Beccaria, paladino di idee cardine dell'ideologia illuministica, imprescindibili in ogni analisi criminologica relativa alla realtà del XVIII secolo che possa dirsi compiuta.

Ma c'è anche l'altro lato della medaglia, che mostra come teoria e prassi non procedono sempre di pari passo.

In particolare, il trattamento riservato ai rivoluzionari napoletani del 1799, rileva condizioni di vita carcerarie disumane, supplizi efferati, esecuzioni capitali che rievocano la barbarie, e che mettono in evidenza come le carceri politiche borboniche esprimano una realtà ancora lontana dal realizzare i principi illuministici, pur così strenuamente sostenuti dal punto di vista teorico.

Bisognerà attendere a lungo, fino ai giorni nostri, per poter giungere ad una concreta riforma del sistema penitenziario, di cui, seppure in maniera nebulosa, si iniziano ad intravedere le tracce.

BIBLIOGRAFIA

- **ALTAVISTA G.** – *Poteri e attività del giudice di sorveglianza*, in “Rassegna di studi penitenziari”, 1959, fasc.2.
- **A.T. LEVITICO** – 24, 18 – 21.
- **BERALDELLI A.** – *I nostri stabilimenti: l'Ergastolo di Santo Stefano*, in Rivista di diritto penitenziario, Anno I, n.2, marzo- aprile 1930.
- **BENTHAM J.** – *Panopticon, ovvero la casa d'ispezione*, a cura di Michele Foucault e Micelle Pierrot, Padova, 1983.
- **BUCCARO A.** – *Opere pubbliche e tipologie urbane nel Mezzogiorno preunitario*, Napoli, 1992.
- **BELLAZZI F.** – *Prigioni e prigionieri nel Regno d'Italia*, Firenze, 1866.
- **BERTOLOTTI A.** – *Le prigioni in Roma*, Riv. Carc., 1980.
- **BERTOLOTTI A.** – *La schiavitù a Roma*, Riv. Disc. Carc., 1887.
- **BECCARIA C.** – *Dei delitti e delle pene*, Milano, 1981.
- **BOBBIO N.** – *La democrazia e il potere invisibile*, in “Rivista italiana di Scienza Politica”, 1980.
- **BARATTA A.** – *Introduzione alla sociologia giuridico penale*, Bologna, 1982.
- **BELTRANI SCALIA M.** – *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia* . Saggio storico e teorico, Torino, 1867.
- **CANELLA G.** – *Il carcere e i compiti dell'architettura*, in Rassegna di studi penitenziari, Anno XIX, luglio/ottobre 1969, Fasc. IV- V.
- **CANELLA G.** – *Carcere e architettura*, in *Carceri, le voci di fuori, le voci di dentro*, in *Il Ponte*, Firenze, 1995.
- **CERVELLATI P. G.** – *Relazione culturale per l'Ente Provinciale per il turismo di Latina sull'Ergastolo di Santo Stefano di Ventotene*, Latina, 1986.
- **COLETTA P.** – *Storia del Reame di Napoli*, Firenze, 1962.
- **CARITAS** – *Carcere e società, oltre la pena*, Milano, 1992.
- **COSTA C.** – *Saggio filosofico sulla natura del diritto*, Milano, 1919.
- **CARNELUTTI M.** – *Il problema della sanzione del diritto*. Rivista di diritto processuale, 1955.
- **CAVALLA E.** – *Le pena come problema*, Padova, 1979.
- **CATTANEO L.** – *Il problema filosofico della pena*, Napoli, 1978.

- **CANOSA R. COLONNELLO I.** – *Storia del carcere in Italia dal Cinquecento all'Unità*, Sapere 2000,1984.
- **CASSIRER N.** – *La filosofia dell'Illuminismo*, trad. it., Firenze,1935.
- **CODIGNOLA I.** – *Illuministi, giansenisti e giacobini nell'Italia del Settecento*, Firenze, 1947.
- **CANTU' F.** – *Beccaria e il diritto penale*, Firenze, 1862.
- **CANDELORO A.** – *Storia dell'Italia moderna, I: le origini del Risorgimento*, Milano,1959.
- **COSTANTINO** – 9.3.1.1.
- **CHT.** – 9.38., *ad Viventium praefectus urbi*.
- **DOMIZIO ULPIANO** – *De officio proconsulis*, D. 48.3.3, L.2187.
- **DAGA L.** – *Ospedali psichiatrici giudiziari, sistema penale e sistema penitenziario*, in “Rassegna penitenziaria e criminologia”, n.1/1985.
- **DAGA L.** – *Regole nuove negli istituti di pena*, in “Quaderni di giustizia”, n.63/1986.
- **D'ALESSANDRO L.** – *Utilitarismo morale escienza della legislazione. Studio su Jeremy Bentham* ,Napoli, 1993.
- **DAL PANE F.** –, *dagli Storia del lavoro in Italia inizi del secolo XVIII al 1815*, Milano, 1958.
- **DA PONTE ORVIETO R.** – *L'unità del sapere nell'Illuminismo*, Padova, 1968.
- **DEL RE M.** – *Il Maresciallo di Santa Romana Chiesa, custode del conclave*, Istituto di Studi romanistica, 1962.
- **DEL RE M.** – *Monsignor Governatore di Roma*, Istituto di Studi romanistica, 1972.
- **DE RUGGIERO N.** – *Storia della filosofia*, vol. IV: l'età dell'Illuminismo, Bari, 1939
- **DE ROSSI G. M.** – *Ventotene e Santo Stefano*, Roma, 1993.
- **DE TOMMASO F. – MARCHETTI P.** – *Le fasi costruttive del complesso monumentale e il restauro di San Michele a Ripa*, Roma, 1983.
- **DE TOMMASO F.** – *Il restauro dell'antica casa di correzione di Carlo Fontana*, Roma, 1995.
- **DUBBINI R.** – *Architettura delle prigioni : i luoghi e i tempi della punizione*, Milano, 1986.
- **EVANS R.** – *Panopticon*,in Controspazio, Anno II, n.10 ottobre 1970.
- **FASOLO P. – FASOLO M.** – *Le isole Pontine attraverso i tempi*, Roma, 1988.
- **FOUCAULT M.** – *Sorvegliare e punire, nascita della prigione*, Roma, 1976.

- **FALASCA L.** – *La rivoluzione napoletana del 1799 nei comuni della Valle dell’Agri e in Basilicata*, Potenza, 1998.
- **FARINACCIO P.** – *Praxis et theoriae criminis*. T.I.P.I., Quaestio XVII. DE carceribus et de carceratis, Varisco, 1603.
- **FIGLIO C.** – *Diritto penale, parte generale*, vol. 1, Torino, 1993.
- **FORNILLI G.** – *Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del Seicento*, Edizione Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1991.
- **FIRPO L.** – *Francesco Mario Pagano*, Curto, 1992.
- **FERRI E.** – *Principi di diritto criminale*, Milano, 1928.
- **FERRACUTI – PIPERNO – DINITZ** – *Deterioramento mentale da detenzione*, in “Quaderni dell’ufficio studi, ricerche e documenti della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena”, Roma, n. 13/1976.
- **GALUPPINI G.** – *Enciclopedia delle navi da guerra dalle origini ad oggi*, Milano, 1983.
- **GALUPPINI G.** – *I bagni penali*, in “Bollettino d’archivio”, Anno VII, 1993.
- **GUGLIELMOTTI A.** – *Storia della Marina Pontificia*, vol. 7, Tipografia Vaticana, Roma, 1892.
- **GEMELLI B.** – *La prevenzione della delinquenza, e i progressi dell’antropologia criminale*, Milano, 1925.
- **GERBI R.** – *La politica del Settecento*, Bari, 1928.
- **GREVI E.** – *L’ordinamento penitenziario dopo la riforma*, Padova, 1928.
- **HENTIG V.H.** – *La pena: origine, scopo, psicologia*, Torino, 1942.
- **KROHNE K.** – *Manuale di scienza carceraria, con riguardo alla statistica e politica criminale*. Manoscritto inedito conservato nella biblioteca dell’Amministrazione penitenziaria.
- **IGNATIEF M.** – *A just measure of Pain: the penitentiary in the industrial Revolution*, London, 1979.
- **ISIDORO** – *Etymologiae*, 5.27.6.
- **IZZO D.** – *Da Filippo Franci alla Riforma Doria*, in “Rassegna di studi penitenziari”, 1956.
- **LENCI F.** – *Tipologie dell’edilizia carceraria*, in “Carcere e società”, Padova, 1976.
- **LUPONE P.** – *Il trattamento penitenziario e la sua attuazione processuale*, Napoli, 1984.
- **LOVATO A.** – *Il carcere nel diritto penale. Dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994.
- **LANDRY W.** – *Scritti e lettere inediti di Beccaria*, Milano, 1910.
- **LACAVA M.** – *Mario Pagano*, Bari, 1999.

- **LEVI A.** – *Emma Lione e i martiri di Napoli, dramma storico in cinque atti e otto quadri*, Torino, 1852.
- **LASCHI F.** – *I delitti contro la libertà del lavoro*, Torino, 1903.
- **LORIA A.** – *Le basi economiche della Costituzione sociale*, Torino, 1893.
- **MARCHETTI C.** – **SOLIMANO N.** – *Lo spazio come pena: l'economia politica del corpo*, in *Fuoriluogo* n. 10, inserto del Manifesto, 30 dicembre 1997.
- **MATTEJ P.** – *L'arcipelago Ponziiano: memorie storiche e artistiche*, Napoli, 1857.
- **MONACO L.** – *Prospettive dell'idea dello "scopo" nella teoria della pena*, Napoli, 1984.
- **MILONE N.** – *Carcere e pena. Riconciliazione: l'utopia possibile*, Napoli, 1998.
- **MANZINI L.** – *Trattato di diritto penale*, Torino, 1986.
- **MANNHEIM H.** – *Trattato di criminologia comparata* (a cura di Ferracuti), Torino, 1965.
- **MORICHINI C.L.** – *Istituti di carità in Roma*, Stabilimento tipografico camerale, Roma, 1870.
- **MAESTRO L.** – *Voltaire e Beccaria come riformatori della legge criminale*, trad.it., New York, 1942.
- **MELOSSI C.** – *Genesi dell'istituzione carceraria in Italia*, Milano, 1979.
- **NUVOLONE E.** – *le sanzioni criminali nel pensiero di E. Ferri e nel pensiero storico attuale*, in *Rivista italiana di diritto penale*, 1957.
- **NEPPI MADONA V.** – *Carcere e società civile*, in "Storia d'Italia", Torino, 1905.
- **NAVARIO G.M.** – *Tractatus de miserabilium personarum privilegiis*, Napoli, 1623.
- **NOVELLI C.** – *L'autonomia del diritto penitenziario*, in *Rivista di diritto penitenziario*, 1993.
- **PARENTE A.** – *2500 anni di carcere*. Appunti inediti in corso di pubblicazione.
- **PARENTE A.** – *Il tribunale della visita*, in "Rassegna penitenziaria e criminologia", n. 1-2/ 1997.
- **PARENTE A.** – *Architettura ed archeologia carceraria: Santo Stefano di Ventotene ed il Panopticon*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", n.1-3/1998.
- **PANE R.** – *Attualità e dialettica del restauro*, Chieti, 1987.
- **PICCIOLO M.** – *Jeremy Bentham e l'Ergastolo di Santo Stefano* (tesi di laurea in Sociologia del diritto – Università degli Studi di Firenze – rel. Prof. Danilo Zolo, anno acc. 1995/96).
- **PODDA L.** – *Dall'Ergastolo*, Milano, 1976.

- **PETITTI DI RORETO E.** – *Dalla condizione esordiente alla riforma delle carceri*, Firenze, 1843.
- **PAGLIA U.** – *La pietà dei carcerati. Confraternite e società a Roma nei secoli XVI e XVIII*. Edizioni di storia e letteratura, 1980.
- **PIAZZA E.** – *Eusevologio romano*, 1968.
- **POZZO V.** – *L'eredità dell'Illuminismo e l'umanesimo cristiano*, Brescia, 1957.
- **POZZO V.** – *La storia e il progresso dell'Illuminismo francese*, Padova, 1964.
- **PAGANO F.M.** – *Saggi politici, de' principi, progressi e decadenza della società*, a cura di Firpo e Salvetti, Napoli, 1993.
- **RADZINOWICZ L.** – *Ideologia e criminalità*, Milano, 1968.
- **ROSSI N.** – *Gli illuministi francesi*, Torino, 1962.
- **SANTORO V.** – *Manuale di diritto penale*, vol. 1, Torino, 1958.
- **SCANAROLI S.** – *De visitatione carceratorum*, Roma, 1675.
- **SCIOLLA G. C.** – *La città ideale del Rinascimento*, Torino, 1975.
- **SETTEMBRINI L.** – *Ricordanze della mia vita*, Milano, 1961.
- **TARTAGLIONE V.** – *Le funzioni del giudice di sorveglianza*, in "Rassegna di studi penitenziari", 1972, fasc.II.
- **TRICOLI L.** – *Monografia per le isole del gruppo ponziano*, Napoli, 1855.
- **VASSALLI C.** – *Il dibattito sulla rieducazione*, in "Rassegna penitenziaria e criminologia", n. 1/1982.
- **VELOTTI G.** – *Appunti sul giudice di sorveglianza*, in "Rassegna di studi penitenziari", 1971, fasc. 3.
- **VIANELLO G.** – *La vita e l'opera di Cesare Beccaria, con scritti e documenti inediti*, Milano, 1938.
- **VACCARO N.** – *Le basi del diritto e dello Stato*, Torino, 1938.
- **VILLARI R.** – *La costruzione dello Stato unitario italiano*, Milano, 1972.
- **VOLPICELLA F.** – *Proposta di una compiuta riforma delle prigioni*, Napoli, 1845.
- **WIESTEN W.** – *Pena e retribuzione, la riconciliazione tradita*, Milano, 1997.

INDICE

Introduzione.....pag.1

CAPITOLO 1

CARCERE E PENA DALLE ORIGINI AL '700.

1. Introduzione: fondamento e funzione della pena. pag. 3
2. Il “Ius Talionis” e l’assenza del carcere nell’antica Roma...pag. 6
3. Origini del carcere.....pag. 10
4. Medioevo e carcere.....pag. 15
5. Rinascimento e carcere.....pag. 22

CAPITOLO 2

INQUADRAMENTO STORICO DEL PERIODO ILLUMINISTICO. CESARE BECCARIA COME PRECURSORE DELLE NUOVE TEORIE PENITENZIARIE.

1. L’Illuminismo.....pag. 30
2. Cesare Beccaria: “Dei delitti e delle pene”.....pag. 33
3. La legislazione penale alle soglie del XVIII secolo.....pag. 40
4. La filosofia politica dell’Illuminismo e il problema.....pag. 42
penale: Montesquieu e Beccaria.
5. L’Illuminismo penale.....pag. 48

CAPITOLO 3

IL SISTEMA PENITENZIARIO NEL XVIII SECOLO.

1. Le origini del penitenziario e gli influssi della.....pag. 51
Chiesa sull’architettura carceraria successiva.
2. La gestione del sistema penitenziario nel Settecento.....pag. 54
3. Jeremy Bentham e il principio panottico: una.....pag. 58
prigione sulla riva del Tamigi.

4. Il significato politico – filosofico del modello.....pag. 67
panottico secondo Foucault
5. Santo Stefano di Ventotene: unico esempio di.....pag. 71
architettura panottica
6. I modelli filadelfiano e auburniano.....pag. 76

CAPITOLO 4

LE CARCERI BORBONICHE E DEGLI ALTRI STATI ITALIANI.

1. La Rivoluzione francese e l'Italia.pag. 85
2. Mario Pagano e le atrocità borboniche.pag. 89
3. Gli influssi del pensiero di Mario Pagano suglipag. 95
sviluppi della dottrina criminologica successiva.
4. I riflessi della rivoluzione del 1799 sul quadro.....pag. 99
politico – culturale italiano
5. Tribunali e carceri a Napoli.....pag. 100
6. Le carceri a Napoli.....pag. 103
7. La frammentarietà del panorama carcerario italiano.....pag. 107
8. le carceri del Lombardo – Veneto: “Le Mie Prigioni”.....pag. 110
di Silvio Pellico

CAPITOLO 5

L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA CARCERARIO DAL POST-ILLUMINISMO AI GIORNI NOSTRI.

1. Riepilogo degli sviluppi dell'istituzione carceraria nelpag. 115
XVIII secolo.
2. Dall'Unità d'Italia al regolamento del 1891.pag. 122
L'affermazione del diritto penitenziario come scienza autonoma.
3. Il regolamento carcerario del 1931.pag. 126
4. Dall'Assemblea Costituente alla riforma del 1795.pag. 128
5. Le riforme degli anni '80.pag. 130
6. Il nuovo Codice di Procedura Penale.pag. 133

7. Lo stato attuale del sistema penitenziario.....pag. 135

Conclusioni.....pag. 143

Bibliografia.pag. 145

Indice.....pag. 158